SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 49

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 febbraio 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.**

**In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.**

**Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.**

**Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.**

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 63.

**Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.

Art. 2.

1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il D.L. n. 536/1979 concerne il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

— L'art. 85 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) così recita:

«Art. 85 (*Decorrenza*). — Il personale di cui all'art. 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte».

— Il D.M. 20 maggio 1983 reca: «Normativa concorsuale del personale non docente dell'Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981».

— Il testo dell'art. 88 della citata legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 88 (*Inquadramento in soprannumero*). — Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.

In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri».

*Note all'art. 2:*

— Il D.P.C.M. 24 settembre 1981 reca: «Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università».

— Per il testo dell'art. 85 della legge n. 312/1980 si veda nelle note all'art. 1.

*Nota all'art. 3:*

La legge n. 67/1988 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1160):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 25 giugno 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 28 settembre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 3266):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 9 febbraio 1989.

**89G0097**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1989.

**Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1988.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1988, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1988;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il predetto calendario;

Sentite le regioni, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1988, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1989

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MITA

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

---

Sono modificati, come appresso indicato, le denominazioni e i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

| Luogo in cui si effettua la manifestazione | DENOMINAZIONE | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| | INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE | |
| Bari | Modalevante - Salone internazionale della moda per uomo, donna e bambino | 29 settembre-3 ottobre |
| Firenze | Pitti bimbo | 2-4 luglio |
| Firenze | Uomo Italia | 8-11 luglio |
| Firenze | Pitti uomo | 8-11 luglio |
| Firenze | Pitti filati | 31 agosto-2 settembre |

| Luogo in cui si effettua la manifestazione | DENOMINAZIONE | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| Firenze | Pitti lingerie e mare | 17-19 settembre |
| Forlì | Mostra internazionale delle attività avicole | 15-19 settembre |
| Lacchiarella (Milano) | IBTS - International Broadcasting and Telecomunications Show | 29 settembre-3 ottobre |
| Milano | Modit - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda | 3-7 marzo<br>30 settembre-7 ottobre |
| Milano | Salone internazionale fai da te | 4-7 novembre |
| Milano | Esma - Mostra internazionale della maglieria | 29 novembre-1° dicembre |
| Napoli | Samutic - Salone mobili, macchine ufficio, telematica, informatica e comunicazione sociale | 9-13 novembre |
| Napoli | Fotocine - Salone internazionale della fotografia cinematografica e apparecchiature elettroniche affini | 25-28 novembre |
| Padova | Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo - Hobby flora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale | 2-4 settembre |
| Bari | Modalevante - Salone internazionale della moda per uomo, donna e bambino | 25-29 febbraio (annullata) |
| Firenze | Incontri con la pelletteria | (annullata) |
| Rimini (Forlì) | Tecnargilla - Salone internazionale delle tecniche e delle macchine per l'industria del laterizio e della ceramica | (annullata) |

## NAZIONALI SPECIALIZZATE

| Luogo | Denominazione | Periodo |
|---|---|---|
| Assisi (Perugia) | Mostra mercato nazionale antiquariato | 23 aprile-8 maggio |
| Bagnocavallo (Ravenna) | Rassegna nazionale biennale della liuteria artistica moderna ed antica - Concorso giovani liutai | 13-27 novembre |
| Bastia Umbra (Perugia) | Umbriacarni - Mostra mercato nazionale delle carni alternative | 15-17 aprile |
| Bastia Umbra (Perugia) | Agriumbria - Mostra mercato nazionale della zootecnica | 12-18 settembre |
| Bastia Umbra (Perugia) | Mostra nazionale della meccanizzazione agricola collinare | 12-18 settembre |
| Bologna | Oggetti di casa, cose belle per tavola, cucina e regalo in mostra | 27-30 maggio |
| Bologna | SET - Salone dell'elettronica e dell'automazione nei trasporti | 27-30 maggio |
| Città di Castello (Perugia) | Mostra del mobile in stile | 28 maggio-13 giugno |
| Civitanova Marche (Macerata) | M.A.C. Mostra arredamento casa | 23-31 luglio |
| Firenze | Big - Mostra campionaria di bigiotteria | 12-15 febbraio |
| Firenze | Pitti Trend | 19-21 febbraio |
| Firenze | Collezioni moda bimbo | 2-4 luglio |
| Firenze | Interfilati | 31 agosto-2 settembre |
| Firenze | Progettotessile | 17-19 settembre |
| Firenze | Progetto Firenze per l'arte moderna | 13-17 ottobre |
| Firenze | Aipo show - Salone nazionale delle attrezzature per la pesca sportiva | 13-17 ottobre |
| Firenze | Riaf Electronic show | 21-24 ottobre |
| Firenze | Borsa del turismo congressuale | 18-20 novembre |
| Forlì | Mostra nazionale delle razze ovine e caprine iscritte al libro genealogico - Rassegna nazionale ovicaprina - Mostra nazionale dei formaggi regionali | 25-27 marzo |
| Forlì | Mostra nazionale delle razze bovine italiane da carne - Mostra nazionale razza bovina romagnola | 6-8 maggio |

| Luogo in cui si effettua la manifestazione | DENOMINAZIONE | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| Forlì | Savia - Salone dell'aviazione generale | 29 settembre-2 ottobre |
| Lacchiarella (Milano) | Spim - Salone della pubblicità e della immagine | 6-10 ottobre |
| Milano | Contemporary | 30 settembre-4 ottobre |
| Messina | Viflor | 20-23 ottobre |
| Padova | Antiquaria - Fiera mercato dell'antiquariato | 21-25 aprile |
| Padova | Informatica gestionale - Mostra delle applicazioni dell'informatica nella gestione delle aziende, macchine, attrezzature e arredamento per l'ufficio | 17-20 giugno |
| Padova | Flor 3 - Mostra della commercializzazione del fiore reciso e della pianta confezionata, imballaggio, confezionamento, trasporto, fornitura per fiorai | 19-21 novembre |
| Parma | Quota 600 - Salone italiano della montagna | 22-25 settembre |
| Parma | Agricoltura 2000 - Mostra dell'innovazione tecnologica | 4-8 dicembre |
| Rimini (Forlì) | Nautex - Mostra mercato della nautica | 2-6 marzo |
| Rimini (Forlì) | Sipap - Salone dei prodotti dolciari | 22-25 settembre |
| Torino | Mostra del cioccolato, della confetteria, pasticceria, gelateria e caffè-bar, Pageb | 9-13 aprile |
| Torino | Mostra nazionale di sistemi, macchine e arredamento per ufficio Torinoufficio | 2-6 novembre |
| Verona | Abitare il tempo - Giornate dell'arredo classico | 5-9 maggio |
| Firenze | Efttex - Esposizione europea della pesca sportiva | (annullata) |
| Firenze | Herbalist - Vita e natura | (annullata) |
| Firenze | Promoelt | (annullata) |
| Milano | Milano vende moda uomo | (annullata) |
| Padova | MAV - Mostre avicunicole e della selvaggina, attrezzature e prodotti relativi | (annullata) |
| Padova | Park Show | (annullata) |
| Parma | Vis Italia - Vetrina nazionale della subfornitura | (annullata) |
| Parma | Pharma - Salone italiano della farmaceutica | (annullata) |
| Torino | Biennale d'antiquariato di Torino | (annullata) |

NAZIONALI GENERALI

| Luogo in cui si effettua la manifestazione | DENOMINAZIONE | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| Forlì | Fiera di Forlì | 4-12 giugno |

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale specializzate:

| Luogo in cui si effettua la manifestazione | DENOMINAZIONE | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| | INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE | |
| Cremona | Triennale internazionale degli strumenti ad arco | 1-9 ottobre |

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale specializzate:

| Luogo in cui si effettua la manifestazione | DENOMINAZIONE | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| | NAZIONALI SPECIALIZZATE | |
| Almenno San Salvatore (Bergamo) | Sagra nazionale degli uccelli, esposizione mercato cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti la caccia | 14 agosto |
| Bastia Umbra (Perugia) | Mostra mercato nazionale antiquariato | 23 aprile-8 maggio |
| Bastia Umbra (Perugia) | Innovazione nel turismo - Mostra convegno nazionale su nuove tecnologie per lo sviluppo turistico | 15-20 novembre |
| Ceregnano (Rovigo) | Dimostrazione di macchine e attrezzature per la lavorazione del terreno | 14 luglio |
| Civitanova Marche (Macerata) | Marche moda | 15-17 gennaio |
| Civitanova Marche (Macerata) | S.C.A.M. Ufficio | 27-29 maggio |
| Firenze | S.A.C.E. - Tutto per l'edilizia | 9-12 giugno |
| Firenze | Mostra Hobby - Mostra nazionale dell'hobbistica e del tempo libero | 9-12 giugno |
| Firenze | Expo Hotel - Mostra nazionale delle forniture e delle attrezzature alberghiere e di pubblico esercizio | 17-19 settembre |
| Firenze | Pitti Trend | 17-19 settembre |
| Firenze | Mostra espositiva di arte contemporanea | 13-23 ottobre |
| Firenze | Firenze Collezione - Rassegna del collezionismo | 19-20 novembre |
| Foggia | Cunavisud | 25-27 marzo |
| Genova | Exposer Liguria - Salone dell'informatica delle telecomunicazioni e dei servizi per le aziende e le professioni | 15-18 aprile |
| Mogliano Veneto (Treviso) | Giornata dei trattamenti - Seconda dimostrazione di macchine, attrezzature e prodotti per il trattamento in agricoltura | 30 giugno |
| Mogliano Veneto (Treviso) | Giornata del mais o della soia - Dimostrazioni sementiere | 8 settembre |
| Montichiari (Brescia) | Fiera agricola zootecnica di Montichiari | 7-11 aprile |
| Seveso (Milano) | Fiera venatoriornitologica | 4-11 settembre |

Sono iscritte le esposizioni e mostre d'arte a carattere nazionale:

| Luogo in cui si effettua la manifestazione | DENOMINAZIONE | Periodo di svolgimento |
|---|---|---|
| | ESPOSIZIONI - MOSTRE | |
| Gubbio (Perugia) | Gubbio 1988 | agosto-ottobre |

89A0807

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1989.

**Proroga dei termini per le occupazioni d'urgenza e per il compimento delle espropriazioni delle aree necessarie all'esecuzione delle opere di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.** (Ordinanza n. 17/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista l'ordinanza in data 1° dicembre 1983 con la quale sono stati prorogati al 1° dicembre 1986 i termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con la quale è stato fissato — nel massimo previsto dall'art. 20, comma secondo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — il termine per la durata delle occupazioni d'urgenza delle aree occorrenti disposta con i provvedimenti citati nelle premesse dell'ordinanza in parola;

Vista l'ordinanza n. 57/219/ZA in data 29 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1986, con la quale sono stati prorogati i tredici mesi a decorrere dal 1° dicembre 1986 i termini fissati dall'anzidetta ordinanza 1° dicembre 1983 per il compimento dei lavori e per l'espletamento delle procedure espropriative;

Vista l'ordinanza n. 8/Pres. in data 30 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, con la quale sono stati prorogati di dodici mesi i termini per la durata delle occupazioni d'urgenza di cui all'art. 3, secondo comma, dell'ordinanza in data 1° dicembre 1983 ed i termini di cui all'ordinanza n. 57/219/ZA in data 29 settembre 1986;

Considerato che lo stato di attuazione delle opere di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e il perdurare di alcune difficoltà non consentono di concludere tempestivamente le formalità richieste per l'acquisizione delle aree nei termini fissati dalle succitate ordinanze;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad una proroga dei termini anzidetti, restando invece invariati nei confronti dei concessionari, i diversi termini stabiliti nelle pattuizioni convenzionali intercorse;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Sono prorogati di dodici mesi i termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza in data 30 dicembre 1987, n. 8/Pres.

Art. 2.

La durata delle occupazioni d'urgenza non potrà, comunque, protrarsi oltre i termini stabiliti per il compimento delle espropriazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1989

*Il Presidente:* DE MITA

89A0849

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 febbraio 1989.

**Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, ed in particolare l'art. 5, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Il detentore di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, dovrà presentare le denunce previste all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, commi 3 e 5, secondo le indicazioni contenute negli allegati al presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'attuazione del censimento degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, le regioni o province autonome istituiscono il relativo registro sulla base degli elementi contenuti negli allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. I gestori di reti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, provvedono entro i termini previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto alla denuncia delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB.

2. Per le apparecchiature contenenti oli minerali esenti da PCB in base ai capitolati d'appalto, i detentori di cui al primo comma effettuano analisi per accertare l'esistenza nel fluido isolante di tracce di PCB in quantitativi superiori a 100 ppm in peso.

3. Gli stessi detentori aggiornano le denunce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segnalando le apparecchiature i cui oli risultino, in base alle analisi effettuate, contaminati da PCB in quantità superiore a 100 ppm in peso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1989

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE E PER LA TENUTA DEI REGISTRI DEI DATI RELATIVI ALLA DETENZIONE DI APPARECCHI, IMPIANTI E FLUIDI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMI 1 E 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 216.

1. DATI ANALITICI.

1.1. Utente o detentore (ragione sociale, indirizzo, ecc.).
1.2. Impianto (numero di matricola, tipo, etichettatura, anno di costruzione e di esercizio, fabbricazione o importazione, prestazione, tensione, potenza, sistema di contenimento).
1.3. Sito (cabina, locale, area), con presentazione di pianta topografica in scala non inferiore 1 : 100.
1.4. Fluido (tipo, quantità, anno di esercizio, eventuali campionamenti di controllo del fluido con relativi risultati).
1.5. Sistemi di controllo e monitoraggio.
1.6. Misure di sicurezza adottate nei singoli impianti (vasche antincendio di contenimento attorno al trasformatore, sabbia o altri materiali assorbenti, cordoli di contenimento o altre da specificare).
1.7. Procedure di emergenza in caso di incidenti.
1.8. Procedure di sicurezza degli addetti ai lavori.
1.9. Eventuali guasti verificatisi e sistemi di intervento adottati.
1.10. Durata in esercizio prevista per l'impianto.
1.11. Caratteristiche del territorio su cui insiste l'impianto (aspetto idrogeologico, permeabilità del terreno, presenza di falde acquifere e loro destinazione, vicinanza a corsi d'acqua, pozzi, laghi).
1.12. Distanza dal centro abitato più vicino.
1.13. Utilizzazione delle aree circostanti (civile, agricola, industriale).

2. DATI STORICI.

2.1. Eventuale rigenerazione chimico-fisica con riadditivazione sul posto a ciclo chiuso.
2.2. Eventuale retrofilling e successivo riempimento con fluidi di sicurezza atossici al silicone o altri.
2.3. Ispezioni e/o controlli effettuati negli ultimi cinque anni.

---

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI CESSAZIONE D'USO E DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 216.

1. Sistemi previsti per la disattivazione, immagazzinamento e trasporto.
2. Sistemi previsti per lo smaltimento:
*a)* dei fluidi;
*b)* dell'impianto.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota alle premesse:*

Il testo dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 216/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) è il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, *entro tre mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Nota all'art. 1:*

Il testo del punto 2 dell'allegato al D.P.R. n. 216/1988 è il seguente:

«2. DEROGHE.

In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4:

*Apparecchi elettrici a sistema chiuso:* trasformatori, resistenze e induttanze;

*Grandi condensatori* (≥ 1 kg di peso totale);

*Piccoli condensatori* (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati);

*Fluidi termovettori* negli impianti caloriferi a sistema chiuso;

*Fluidi idraulici* per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.».

89A0845

---

DECRETO 17 febbraio 1989.

**Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti relativi agli anni 1988-89 per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimenti di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 9-*terdecies* della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante «Disposizioni urgenti in materia dei rifiuti industriali»;

Visto l'art. 15, primo comma, ultima parte della legge 29 ottobre 1987, n. 441, secondo cui il «Comitato tecnico-scientifico è articolato in sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto»;

Considerato che la ottimale e completa predisposizione e attuazione del citato piano di ricerca necessita di un processo di acquisizione di proposte e programmi da parte di tutti i soggetti che operano nel settore;

Preso atto dei risultati finora disponibili degli studi richiesti dall'amministrazione all'associazione di imprese fra le società SES e Tecneide, che individuano i campi prioritari di possibile intervento;

Sentito il predetto comitato tecnico-scientifico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della normativa di cui alle premesse sono legittimati a proporre istanze di finanziamento per la predisposizione del «Piano nazionale di ricerca» di cui all'art. 14, della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441; i seguenti soggetti:

*a)* istituti e dipartimenti universitari;

*b)* istituti ed enti di ricerca pubblici e privati;

*c)* imprese pubbliche e private, anche in forma associata o consortiva;

*d)* enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

*e)* società di ricerca costituite tra i soggetti di cui alle lettere *b), c)* e *d);*

Art. 2.

Ai fini dell'inserimento nel piano nazionale di ricerca e della concessione dei finanziamenti i soggetti legittimati presentano entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto al Ministero dell'ambiente - comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, le istanze relative ai programmi di ricerca che intendono attuare.

Art. 3.

Sono ammissibili a finanziamento le istanze per un ammontare globale di quarantamilamilioni di lire, di cui il 30% riservato alla realizzazione di impianti pilota, relative ai seguenti temi di ricerca:

*Smaltimento mediante interramento controllato:*

miglioramenti in campo tecnologico, motodologico, gestionale e di controllo;

tecnologie di pretrattamento;

utilizzazione dei gas e, in genere, di materiali presenti nelle discariche;

*Smaltimento mediante termodistruzione:*

miglioramenti in campo tecnologico, metodologico, gestionale e di controllo;

abbattimento del carico inquinante di fumi, polveri e inertizzazione dei residui;

miglioramento della caratterizzazione di specifici composti chimici di interesse prioritario, non sufficientemente noti, presenti negli efflussi;

recuperi energetici e di materiale.

*Smaltimento mediante selezione e recupero:*

miglioramenti in campo tecnologico, metodologico, gestionale e di controllo;

recuperi energetici e di materiale.

*Smaltimento mediante impianti polifunzionali:*

miglioramenti in campo tecnologico, metodologico, gestionale e di controllo;

recuperi energetici e di materiale.

*Temi specifici relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani:*

miglioramento delle tecnologie di trattamento e depurazione dei liquami;

ottimazione delle metologie di smaltimento per specifiche classi di rifiuti urbani, con il fine del recupero di energia e di materiali e della riduzione del carico inquinante;

degradazione di plastiche e di altri componenti dei rifiuti urbani: sviluppo di conoscenze e sperimentazione;

sviluppo di metodologie idonee per la gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani in località isolate o con caratteristiche peculiari.

*Temi specifici relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti da industrie, artigianato, strutture sanitarie:*

miglioramento delle tecniche di inertizzazione, innocuizzazione e controllo;

smaltimento dei rifiuti attraverso l'inserimento in adeguati cicli produttivi;

recuperi di materiali ed energia;

miglioramento delle metodologie e delle tecnologie di trattamento dei rifiuti ospedalieri.

*Bonifica:*

bonifica di siti contaminati: miglioramento dei sistemi di rilevamento e delle tecnologie e motodologie di bonifica;

dragaggio di bacini portuali contaminati: rilevamenti e sviluppi tecnologici.

*Trasporto e stoccaggio:*

sviluppo di tecnologie e metodologie di trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali, tossici e nocivi in condizioni di massima sicurezza con la realizzazione di contenitori adeguati.

*Utilizzo di rifiuti per fini agricoli e forestali:*

ammendante organico: miglioramento delle tecnologie di produzione, sperimentazione degli impieghi ed indagini sulle possibili utilizzazioni ottimali;

utilizzo di fanghi, liquami e componenti organici dei rifiuti in genere per fini agricoli e forestali con analisi dei rischi conseguenti.

*Rischi ambientali e per la salute:*

ricerche sulla sicurezza ed i rischi; caratterizzazione dei fattori di rischio ed individuazione dei rischi prioritari a livello nazionale;

monitoraggi in situ su aree ed impianti campione ai fini della definizione degli impianti sulla salute e l'ambiente;

impiego di tecniche di telerilevamento per lo studio di fenomeni di inquinamento in aree campione e messa a punto di strumentazione finalizzata.

Le istanze di finanziamento dovranno essere relative a programmi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e dell'utilizzazione dei risultati.

Per ciascun progetto funzionalmente autonomo può, di norma, essere presentata richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non superiore a 1.500 milioni. Per i progetti relativi ad impianti pilota è ammessa di norma una richiesta fino a 3.000 milioni. Le somme predette comprendono l'IVA. Devono essere altresì indicate, ai fini della definizione del piano finanziario, le eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili per la completa realizzazione del progetto.

Ciascuna istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e trasmessa in triplice copia, a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento, nel termine previsto dal presente decreto. Ciascuna istanza deve essere contenuta in unico plico.

Per la presentazione delle istanze fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale di spedizione.

Art. 4.

Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:

*a)* contengano richieste di finanziamento relative a programmi di ricerca già realizzati o comunque già affidati in esecuzione;

*b)* si riferiscano a programmi di ricerca specifica con totale copertura finanziaria su altre fonti;

*c)* si riferiscano a programmi di ricerca da sviluppare al di fuori del territorio nazionale;

*d)* si riferiscano a modifiche dei cicli produttivi delle imprese, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero di favorire il recupero dei materiali;

*e)* si riferiscano a programmi di ricerca relativi a scarichi dei frantoi oleari.

Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 3 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico.

Art. 5.

Per ciascuna istanza di finanziamento deve essere puntualmente seguito quanto indicato nell'allegata scheda tipo.

Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede progetto e nei documenti allegati, formano oggetto di istruttoria tecnica economica presso il Ministero dell'ambiente.

L'istruttoria sarà svolta, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge n. 441/1987, da una apposita sezione collegiale composta, oltre che dal presidente designato dal Ministro dell'ambiente, da tre membri del suddetto comitato e da tre membri della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, designati dallo stesso Ministro dell'ambiente nonché da tre esperti designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Nell'ambito di ciascun programma di ricerca saranno, in particolare, presi in considerazione i contributi attivi in merito alla componente sperimentale e alla produzione di nuovi dati. Inoltre, per le ricerche attinenti ad aspetti tecnologici, verrà considerato come presupposto necessario l'adeguata conoscenza ed utilizzo delle soluzioni tecnologiche valide già esistenti a livello nazionale ed internazionale.

Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottostimati, ove occorra, sentiti i soggetti interessati, si procederà con conseguente eventuale rettifica del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.

Art. 6.

Il soggetto proponente può affidare a terzi parte delle attività del programma di ricerca, ferma restando a suo carico la completa ed esclusiva responsabilità della corretta esecuzione del predetto programma.

Tutti i risultati, brevettabili o non, ottenuti con le attività di ricerca entrano a far parte della proprietà dello Stato a nome del Ministero dell'ambiente, all'atto del raggiungimento dei rispettivi obiettivi e dell'erogazione dei corrispettivi pattuiti. Il soggetto proponente, al raggiungimento di risultati brevettabili, deve provvedere immediatamente a depositare domanda di brevettazione a nome e per conto del Ministero dell'ambiente e deve curarne le eventuali estensioni.

A conclusione del programma di ricerca, il soggetto proponente deve far pervenire in duplice copia al Ministero dell'ambiente - Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 15 della legge n. 441/1987, una dettagliata relazione finale completa delle attività svolte e dei risultati conseguiti a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Sulla base di valutazione favorevole di detta relazione espressa in base a istruttoria da effettuare secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 5 l'amministrazione autorizzerà il pagamento di una quota pari al 10% del finanziamento concesso, trattenuta a titolo cautelativo.

Art. 7.

Le istanze di finanziamento rinenute ammissibili, le relative quote di finanziamento e le procedure di erogazione sono determinate con decreti del Ministro dell'ambiente emanati di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Durante lo svolgimento delle attività previste dai singoli programmi di ricerca il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può autorizzare, sentita la sezione collegiale di cui all'art. 5, terzo comma, variazioni in relazione sia alla valutazione dei risultati parziali resi disponibili sia al finanziamento di altri programmi attuati ed in corso d'attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

*Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*
RUBERTI

ALLEGATO

## SCHEDA TIPO

*per la presentazione dei progetti di ricerca ex art. 14, comma 4, della legge n. 441/1987*

*Parte prima:* INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. Titolo del programma proposto.

1.2. Soggetto proponente.

1.3. Costo totale (milioni di lire).

1.4. Finanziamento richiesto (milioni di lire).

1.5. Responsabilità della realizzazione del programma.

1.6. Altri organismi coinvolti nell'attuazione del programma.

1.7. Tempo previsto per la realizzazione del programma.

*Parte seconda:* IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEL PROGRAMMA DI RICERCA.

2.1. Informazioni generali.
Soggetto proponente.
Indirizzo.
Sede legale.
Capitale versato.
Amministratore c/o legale rappresentante.

2.2. Informazioni relative alla struttura patrimoniale e di bilancio degli ultimi tre anni.

2.3. Descrizione sintetica delle attività svolte o in corso nelle materie oggetto del presente decreto (referenze).

2.4. Struttura del gruppo di lavoro che attuerà il programma.
Personale coinvolto.
Ruolo del personale coinvolto e profilo professionale dei responsabili della ricerca.
Attrezzature disponibili.

*Parte terza:* DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA.

3.1. Descrizione del programma proposto; indicazioni sulla originalità del programma nel contesto nazionale e internazionale.

3.2. Risultati attesi.

3.3. Programma di sviluppo delle attività; metodologie proposte per la ricerca; articolazione per obiettivi; indicazione delle attività che saranno svolte in proprio e di quelle che verranno affidate ad altri organismi.

3.4. Indicazioni sulle attività relative al programma in argomento che verranno svolte dal soggetto proponente al di fuori del finanziamento di cui al presente decreto.

3.5. Cenni sulle collaborazioni in atto o previste con altri organismi in campo nazionale e internazionale.

*Parte quarta:* COSTI DEL PROGRAMMA PIANO DI LAVORO.

4.1. Quantificazione dei costi del programma.
Costi globali.
Costi per attività.
Costi per soggetti.
Costi per categoria di spesa (personale, materiale, calcolo, ecc.).

4.2. Schema temporale delle attività.

4.3. Indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento

*Parte quinta:* EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 4, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441: «4. In esecuzione dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche».

— L'art. 9-*terdecies* del D.L. n. 397/1988, aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 9-*terdecies (Mantenimento di somme in bilancio)*. — 1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo».

*Nota all'art. 1:*

Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del D.L. n. 361/1987, convertito nella legge n. 441/1987, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

L'art. 15 del D.L. n. 361/1987, convertito nella legge n. 441/1987, è così formulato:

«Art. 15. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

*Note all'art. 5:*

— Per il testo dell'art. 15 del D.L. n. 361/1987, convertito nella legge n. 441/1987, si veda la nota all'art. 2.

— Trattasi, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale.

*Nota all'art. 6:*

Per il testo dell'art. 15 del D.L. n. 361/1987, convertito nella legge n. 441/1987, si veda la nota all'art. 2.

**89A0826**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 1989.

**Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 concernente norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1984 concernente «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8»;

Vista la norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988 relativa ai tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili;

Rilevata la necessità di sostituire il dettato richiamato al punto 3.1.4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 24 novembre 1984 per uniformarlo alla norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988;

Preso atto che il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ha convenuto sull'opportunità di procedere a tale aggiornamento;

Decreta:

La norma UNI 7614 - 84 di cui al punto 3.1.4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 24 novembre 1984, specificato in premessa, è sostituita dalla norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1989

*Il Ministro*: GAVA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'articolo unico:*

Il testo vigente del punto 3.1.4 della sezione terza del decreto ministeriale 24 novembre 1984, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«3.1.4. TUBI DI POLIETILENE.

a) *Processo di fabbricazione.*

I tubi da impiegare per la costruzione delle condotte devono essere fabbricati con resine derivate dalla polimerizzazione dell'etilene opportunamente stabilizzate con nerofumo. Devono essere impiegati i tipi *A* o *B* di polietilene come definiti dalla *norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988* e che abbiano una tensione a trazione minima garantita, alla quale il tubo è in grado di resistere per 50 anni a 20°C, non minore di 6,5 N/mm2.

I tubi sono formati per estrusione.

b) *Caratteristiche chimico-fisiche.*

Il polietilene impiegato nella formazione dei tubi deve avere:

una massa volumica superiore a C,930 g/cm3.

un contenuto di nerofumo non minore del 2% in massa.

c) *Caratteristiche meccaniche.*

Sui tubi deve essere controllato a campione:

il valore della tensione al punto di snervamento che non deve essere inferiore a 19 N/mm2 per polietilene tipo *A* ed a 15 N/mm2 per polietilene tipo *B*;

il valore della tensione a cui corrisponde una pressione interna alla quale uno spezzone di tubo deve resistere per 170h a 80°C; tale valore non deve essere inferiore a 3 N/mm2 per polietilene tipo *A* ed a 4 N/mm2 per polietilene tipo *B*.

d) *Prove e controlli di officina.*

Su tutti i tubi deve essere eseguita la prova a pressione idraulica.

Devono essere inoltre controllati a campione il diametro e lo spessore.

e) *Rispondenza alle prescrizioni e valutazione.*

I tubi, ove non diversamente prescritto da questa normativa, devono essere prodotti, controllati e marcati secondo le prescrizioni delle norme UNI corrispondenti o, in mancanza, secondo altre norme applicabili, anche estere».

89A0837

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di gennaio 1989;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decréta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere emesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28. luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di gennaio 1989 è accertato come segue:

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1344,221 |
| Marco tedesco | 733,709 |
| Franco francese | 215,196 |
| Fiorino olandese | 649,833 |
| Franco belga | 35,020 |
| Lira sterlina | 2386,509 |
| Lira irlandese | 1961,625 |
| Corona danese | 189,405 |
| Dracma greca | 8,835 |
| ECU | 1528,600 |
| Dollaro canadese | 1127,721 |
| Yen giapponese | 10,569 |
| Franco svizzero | 862,600 |
| Scellino austriaco | 104,330 |
| Corona norvegese | 201,516 |
| Corona svedese | 214,779 |
| Marco finlandese | 316,647 |
| Escudo portoghese | 8,930 |
| Peseta spagnola | 11,715 |
| Dollaro australiano | 1169,918 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* COLOMBO

89A0825

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1989.

**Determinazione, per il periodo 1° marzo 1989-28 febbraio 1990, dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, con il quale è stato stabilito che per il periodo 1° marzo 1988-28 febbraio 1989 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 30% e del 26,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nel 28,50% e nel 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Visto il citato decreto ministeriale 24 febbraio 1988 ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° marzo 1988-28 febbraio 1989 le misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1988, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è stato fissato nella misura dell'11%;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1989 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1987 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi è andata progressivamente riducendosi e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 29% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 29% e del 25,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti massimo e minimo rispettivamente nella misura del 28% e del 24% del premio di tariffa;

Considerate le perdite subite dalla Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., nell'esercizio 1° agosto 1987-31 luglio 1988 e negli esercizi precedenti in conseguenza delle perdite subite sulle partecipazioni delle società controllate e dei conferimenti effettuati alle medesime società controllate per la costituzione e la integrazione dei rispettivi capitali sociali;

Considerato l'ammontare delle somme incassate dalle imprese socie della Sofigea S.r.l. negli anni 1980-87 a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto;

Considerato che, pur permanendo nei confronti della Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739, l'esame dei dati predetti induce a ritenere che non sussista la necessità di stabilire in favore delle imprese socie della predetta Sofigea S.r.l., per le tariffe dei premi R.C. auto 1989-90, un maggior caricamento ai sensi dell'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dell'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la nota n. 982293 del 20 febbraio 1988, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere in ordine alla determinazione del sovraccaricamento;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1989;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 25,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nella misura del 28% e del 24% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1988, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A0846

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 febbraio 1989.

**Estensione della TUT (tariffa urbana a tempo) alla rete di Bergamo.**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'art. 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che la rete urbana di Bergamo dispone degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa alla rete di Bergamo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

*Il Ministro:* MAMMÌ

89A0836

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 30 settembre 1988, n. 152/88.

**Applicazione della legge 18 marzo 1988, n. 111: installazione ed uso delle cinture di sicurezza per adulti a bordo degli autoveicoli.**

*Agli uffici periferici M.C.T.C.*
e, per conoscenza:
*Al Ministero degli affari esteri*
*Al Ministero degli interni - Dipartimento pubblica sicurezza - Servizio polizia stradale*
*Al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico*
*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
*Al Ministero della sanità*
*Al Ministero del turismo e dello spettacolo*
*Alle prefetture della Repubblica*
*Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri*
*Al Comando generale della Guardia di finanza*
*Alle questure della Repubblica*
*All'A.C.I.*
*Al T.C.I.*
*All'ANFIA*
*All'ANCMA*
*Alla CUNA*
*All'UNRAE*
*All'UNICME*
*All'UNASCA*
*Alla FederTAAI*
*All'EGAF Edizioni*

PREMESSA.

La legge 18 marzo 1988, n. 111, entrata in vigore il 26 aprile 1988, ha introdotto anche nel nostro Paese l'obbligo di installare e di usare le cinture di sicurezza di tipo omologato a bordo dei veicoli della categoria internazionale M1.

Dal punto di vista operativo, l'applicazione della norma può presentare qualche aspetto controverso in quanto si tratta di disposizioni innovative che fanno riferimento a norme più attinenti alla omologazione del veicolo che non all'applicazione di accessori su veicoli già in circolazione; pertanto si ritiene opportuno riassumere in un testo organico e di semplice consultazione, tutte quelle notizie che possono risultare utili sia a chi deve fornire informazioni all'utenza sia a chi deve accertare il rispetto a quanto disposto dalla legge.

1. INSTALLAZIONE.

1.1 Le norme che regolano l'installazione delle cinture per adulti nei posti anteriori e posteriori delle autovetture sono compendiate nella seguente tabella:

<table>
<tr><th colspan="3">APPLICABILITÀ</th><th>Obbligo installazione cinture da (*)</th><th>Tipi di cinture obbligatorie</th><th>Esenzioni</th><th>Prescrizioni particolari</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Posti anteriori</td><td colspan="2">Veicoli di nuova immatricolazione</td><td>26 aprile 1988 (da entrata in vigore della legge)</td><td rowspan="2">Omologazione della cintura secondo direttive CEE e/o Reg. ECE 16<br>A tre punti con arrotolatore</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">Il conducente è responsabile per le violazioni alla legge in materia di equipaggiamento dei veicoli con cinture ed è punito con ammenda da L. 50.000 a L. 200.000 per ogni violazione<br>Le cinture di tipo non conforme sono soggette a sequestro e confisca</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Veicoli circolanti</td><td>Immatricolati dal 1° gennaio 1978</td><td>26 aprile 1989 (un anno da entrata in vigore della legge)</td></tr>
<tr><td>Immatricolati prima del 1° gennaio 1978</td><td>26 ottobre 1989 (18 mesi da entrata in vigore della legge)</td><td>A scelta dell'utente sono ammesse cinture a tre punti con o senza arrotolatore o cinture addominali<br>Le cinture devono essere di tipo approvato in base al Reg. ECE 16</td><td>Sono esentati:<br>Veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di ancoraggio specifici<br>Automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Posti posteriori</td><td colspan="2">Veicoli di nuova immatricolazione</td><td>26 aprile 1990 (2 anni da entrare in vigore della legge)</td><td>Omologazione della cintura Secondo Direttive CEE e/o Reg. ECE 16<br>(Almeno cinture addominali per tutti i posti a sedere)</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">Veicoli circolanti</td><td colspan="4">(nessun obbligo)</td></tr>
</table>

(*) Legge n. 111 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1988. Entrata in vigore della legge: 26 aprile 1988 (15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

Dall'esame di quanto sopra esposto si evince la necessità di richiamare l'attenzione su alcuni termini di riferimento che vanno meglio precisati:

I) veicoli della categoria M1;

II) data di immatricolazione;

III) veicoli esenti;

IV) marcatura delle cinture ammissibili.

Ciascuno di questi punti verrà qui di seguito trattato.

1.2. *Definizione dei veicoli della categoria internazionale M1.*

Nell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 che recepisce la direttiva CEE sulla frenatura, i veicoli della categoria internazionale M1 sono definiti come: «Veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata, ed un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente». Tale definizione proiettata nel contesto del codice della strada comprende:

motoveicoli a tre ruote simmetriche per trasporto di persone di peso complessivo a pieno carico superiore alla tonnellata;

autovetture;

autoveicoli ad uso promiscuo.

1.3. *Data di immatricolazione.*

Nel caso di veicoli mai reimmatricolati, la data cui far riferimento è quella riportata in calce al documento di circolazione. Nel caso di veicoli reimmatricolati possono verificarsi due casi:

il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in territorio nazionale, nel qual caso il documento di circolazione riporta l'anno d'immatricolazione nella corrispondente rubrica di pag. 1;

il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero; in tal caso l'anno della prima immatricolazione (avvenuta all'estero) è accertabile solamente dal fascicolo relativo all'immatricolazione italiana.

Per un rapido riscontro, in allegato si fornisce l'elenco provincia per provincia dell'ultimo numero di targa assegnato il 31 dicembre 1977 e quello dell'ultimo numero di targa assegnato il 25 aprile 1988; vale a dire l'ultimo numero di targa relativo ai veicoli per i quali l'installazione delle cinture dovrà essere fatta entro il 26 ottobre 1989 e quello corrispondente all'ultimo numero di targa assegnato prima della data di entrata in vigore della legge.

1.4. *Veicoli esentati.*

La legge direttamente o indirettamente individua le seguenti esenzioni:

I) i veicoli non immatricolati;

II) i veicoli non predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco;

III) i veicoli d'interesse collezionistico iscritti negli appositi registri previsti al comma 34 dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983.

1.4.1. Rientrano tra i veicoli non immatricolati quelli che circolano con targa prova. Oltre a questi, anche se non menzionati dalla legge, vanno considerati i veicoli con targa Corpo Diplomatico, Corpo Consolare ed Escursionisti Esteri; tali veicoli, destinati a, o provenienti da Paesi esteri possono essere privi di cinture di sicurezza ovvero muniti di cinture di sicurezza conformi alle norme in vigore nel Paese cui sono destinati o dal quale provengono.

1.4.2. Per quanto attiene ai veicoli non predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, si ricorda che le norme che regolano le caratteristiche geometriche e di resistenza degli ancoraggi cinture risalgono:

al 1° aprile 1970 (regolamento ECE/ONU n. 14) e,

al 1° gennaio 1977, anno di emanazione della prima delle direttive CEE che regolano la materia,

e che da quel tempo, quasi tutti i modelli di autoveicoli M1 prodotti in Europa sono muniti di ancoraggi cinture di tipo omologato.

In Italia il regolamento 14 è stato recepito il 15 giugno 1976, mentre la direttiva è divenuta di osservanza obbligatoria per le omologazioni nazionali accordate a decorrere dal 1° gennaio 1978; ne consegue che oggi la quasi totalità dei veicoli M1 costituenti il parco circolante, siano essi di produzione nazionale o estera, sono predisposti per l'installazione delle cinture anteriori.

Si ritiene utile sottolineare la circostanza che a norma di regolamento ECE in via facoltativa, e a norma di direttiva comunitaria in via obbligatoria, il costruttore del veicolo è tenuto ad indicare nel libretto di uso e manutenzione l'ubicazione degli ancoraggi cinture nonché i tipi di cinture cui gli ancoraggi sono destinati.

In allegato si fornisce un elenco di veicoli della categoria M1 redatto all'ANFIA (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche) nel quale sono riportati tutti i veicoli di produzione nazionale predisposti per l'installazione delle cinture unitamente agli estremi di approvazione delle cinture di sicurezza consigliate dalle case costruttrici.

Non appena possibile si farà seguito con un analogo elenco di vetture di produzione estera.

1.5. *Cinture idonee.*

1.5.1. Aspetti giuridici.

La legge distingue le cinture destinate all'installazione nei posti anteriori e posteriori e ancora, per quanto attiene ai posti anteriori, le cinture destinate ai veicoli immatricolati prima e dopo il 1° gennaio 1978.

Qui di seguito vengono esposti separatamente i vari casi, mentre, per quanto attiene alle marcature delle cinture verranno forniti esempi con appositi allegati.

1.5.1.1. Cinture destinate ai posti anteriori dei veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1978.

Per tali veicoli la legge stabilisce che le cinture di sicurezza possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale e che le stesse devono recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento 16 della ECE/ONU.

Tale prescrizione, necessita peraltro di essere regolarmente interpretata: infatti il regolamento ECE 16 dalla sua emanazione ad oggi ha subito l'evoluzione descritta nella tabella che segue:

| Fasi evolutive | Data di entrata in vigore | Cessazione della validità delle omologazioni |
|---|---|---|
| Regolamento originale | 1° dicembre 1970 | 9 dicembre 1979 |
| Emendamento 01 | 18 aprile 1972 | 9 dicembre 1979 |
| Emendamento 02 | 3 ottobre 1973 | 9 dicembre 1979 |
| Emendamento 03 | 9 dicembre 1979 | 1° ottobre 1990 |
| Emendamento 04 | 22 dicembre 1985 | — |

e pertanto, nell'ambito delle omologazioni secondo regolamento ECE/ONU, salva restando la validità delle cinture a suo tempo installate a bordo dei veicoli, le nuove cinture considerabili a tutti gli effetti «omologate» e come tali commerciabili sono quelle con il marchio di conformità alle serie 03 e 04 di emendamenti del regolamento 16.

Oltre a ciò è da tener presente che, anche in ambito CEE, sono state emanate direttive concernenti le cinture secondo la cronologia illustrata nella tabella che segue:

| Estremi della direttiva | Data del decreto ministeriale di recepimento |
|---|---|
| 77/541/CEE | 19 novembre 1977 |
| 81/576/CEE | 28 dicembre 1982 |
| 82/319/CEE | 28 dicembre 1982 |

e che tutte e tre le direttive sono attualmente in vigore. Direttive e regolamento, dal 1977 in poi hanno seguito evoluzioni parallele, così che le direttive ed il regolamento ECE16 emendamenti 03 e 04, sono equivalenti.

Pertanto le cinture destinate all'uso nei posti anteriori dei veicoli M1 immatricolati prima del 1978, possono essere approvate e conseguentemente marcate anche con il marchio di conformità alla direttive CEE n. 77/541, n. 81/576 e n. 82/319, esemplificato in allegato alla presente circolare.

Una diversa interpretazione sarebbe contraria al trattato di Roma del 1957, in quanto verrebbe a costituire barriera agli scambi commerciali.

1.5.1.2. Cinture destinate ai posti anteriori dei veicoli M1 immatricolati dopo il 1° gennaio 1978.

Per tali veicoli la legge stabilisce che le cinture di sicurezza:

devono essere del tipo approvato e recare i marchi di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982;

devono avere le configurazioni indicate ai punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al succitato decreto che qui di seguito si riportano:

§ 3.1.1. «Per i posti laterali anteriori, cinture a tre punti, munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza (punto 1.8.4) a sensibilità multipla;

tuttavia,

3.1.1.1. per il posto del passeggero, sono ammessi i riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio automatico (punto 1.8.3)» (*);

§ 3.1.2. «Nei posti centrali anteriori, cinture a tre punti provviste o meno di riavvolgitori» (*).

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che il decreto 28 dicembre 1982 cui la legge rinvia:

I) cita in premessa gli articoli 8 e 10 della legge 25 novembre 1975, n. 707 e l'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, che recitano rispettivamente:

art. 8 *ex lege* n. 707: «Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza . . . (*Omissis*).

Le norme oggetto dei predetti decreti dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

(*Omissis*)»;

art. 10 *ex lege* n. 707: «Qualora una o più delle esigenze di sicurezza previste nella presente legge siano oggetto di direttive del Consiglio o della commissione della Comunità economica europea, in vigore in Italia, queste ultime vanno applicate salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942»;

art. 9 *ex lege* n. 942: «A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo od un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile». [*n.d.r.* - L'art. 1 sopranchiamato introduce l'obbligo della omologazione CEE e delega il Ministro ad attuare le direttive comunitarie concernenti l'omologazione, con propri decreti];

II) esplicita all'art. 6 la facoltà di utilizzare cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta di tipo approvato in conformità ai regolamenti ed alle raccomandazioni della ECE/ONU accettate dal Ministro dei trasporti e in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione del veicolo.

In relazione a quanto sopra, appare conseguente dedurre che, nel rispetto della prescrizione che impone per i posti anteriori laterali l'allestimento con riavvolgitore:

le vetture già munite alla data del 24 aprile 1988 di cinture anteriori con riavvolgitore, siano esse conformi alla direttiva o al regolamento ECE 16 nella edizione in vigore alla data della loro omologazione, possono continuare a circolare senza dover sostituire le cinture;

le vetture che invece, essendo prive di cinture, devono esserne equipaggiate in conseguenza della entrata in vigore della legge n. 111, dovranno essere allestite con cinture conformi alla direttiva CEE o al regolamento ECE 16 emendamenti 03 e 04 (in quanto uniche cinture ECE oggi coperte da omologazione valida), nel rispetto degli ancoraggi predisposti dal costruttore del veicolo.

1.5.1.3. Cinture destinate ai posti posteriori.

L'obbligo dell'installazione delle cinture nei posti posteriori delle vetture scatterà per i veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 26 aprile 1990 e sarà un'incombenza che dovrà essere assolta direttamente dal costruttore del veicolo.

Nell'eventualità che, prima di tale data, un veicolo sia già munito di tali cinture, per le considerazioni sopra svolte, l'utente potrà continuare ad usarle, mentre nel caso in cui l'utente desideri allestire il proprio veicolo con cinture posteriori potrà farlo nel rispetto dei punti di attacco predisposti dal costruttore del veicolo e ricorrendo a cinture conformi alla direttiva CEE o al regolamento ECE 16 emendamenti 03 e 04 in quanto uniche cinture ECE oggi coperte da omologazione valida.

---

(*) Le definizioni dei riavvolgitori sono riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

1.5.2. Marcature ed istruzioni per l'utenza.

Nell'allegato 4 sono riportati i fac-simili dei marchi di omologazione apposti sulle cinture o sistemi di trattenuta di tipo omologato destinati all'uso sui veicoli della categoria M1.

Oltre a ciò si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che una cintura di sicurezza deve essere commercializzata completa di un foglio di istruzioni redatto in conformità all'allegato X al decreto ministeriale 28 dicembre 1982 (ovvero all'equivamente allegato IX al regolamento ECE 16) che è riprodotto nell'allegato 5 alla presente circolare; in tale istruzione deve essere menzionato il tipo o i tipi di veicolo nei quali la cintura è utilizzabile.

2. PRESCRIZIONI D'USO.

2.1. Le norme che disciplinano l'uso delle cinture sono compendiate nella tabella che segue:

| ENTRATA IN VIGORE DA (*) | Obbligo di indossare le cinture per | Sanzioni | *Esenzioni* |
|---|---|---|---|
| *26 ottobre 1989* (18 mesi dall'entrata in vigore della legge) | Conducente e passeggeri dei posti anteriori dei veicoli M1 | Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni sulla utilizzazione delle cinture di sicurezza<br>Per ogni violazione è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000 | Il Ministro della sanità di concerto, con il Ministro dei trasporti e dell'interno, stabilisce, con propri decreti i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza |
| *26 aprile 1990* (2 anni dall'entrata in vigore della legge) | Passeggeri dei posti posteriori dei veicoli M1 muniti di cinture posteriori | | |

(*) Legge n. 111 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1988. Entrata in vigore della legge: 26 aprile 1988. (15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

a commento della quale si ritiene utile precisare che sono soggetti all'obbligo dell'uso delle cinture i passeggeri di età superiore ai 10 anni.

2.2. Per quanto attiene alle esenzioni, si farà seguito alla presente circolare allorquando il Ministro della sanità con il concerto del Ministro dei trasporti e dell'interno avrà emanato i decreti previsti al comma 8 dell'art. 23 della legge n. 111.

*Il Ministro:* SANTUZ

ALLEGATO 1

## TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE RILASCIATE PER GLI AUTOVEICOLI

| Ultimo numero di targa rilasciato il 31 dicembre 1977 | | Ultimo numero di targa rilasciato il 24 aprile 1988 | |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 138938 | Agrigento | 288148 |
| Alessandria | 355033 | Alessandria | 598999 |
| Ancona | 257806 | Ancona | 461559 |
| Aosta | 088485 | Aosta | 166283 |
| Ascoli Piceno | 191121 | Ascoli Piceno | 354637 |
| L'Aquila | 127054 | L'Aquila | 239678 |
| Arezzo | 197062 | Arezzo | 363645 |
| Asti | 159026 | Asti | 276189 |
| Avellino | 136258 | Avellino | 296724 |
| Bari | 502276 | Bari | 998282 |
| Bergamo | 476008 | Bergamo | 898477 |
| Belluno | 122227 | Belluno | 223838 |
| Benevento | 098913 | Benevento | 203173 |
| Bologna | 723260 | Bologna | D39541 |
| Brindisi | 151140 | Brindisi | 291872 |
| Brescia | 575979 | Brescia | A55241 |
| Bolzano | 249958 | Bolzano | 455031 |
| Cagliari | 312813 | Cagliari | 561272 |
| Campobasso | 095685 | Campobasso | 180295 |
| Caserta | 263057 | Caserta | 558037 |
| Chieti | 154188 | Chieti | 299535 |
| Caltanissetta | 089177 | Caltanissetta | 183163 |

| | Ultimo numero di targa rilasciato il 31 dicembre 1977 | Ultimo numero di targa rilasciato il 24 aprile 1988 |
|---|---|---|
| Cuneo | 398770 | 694350 |
| Como | 520346 | 957088 |
| Cremona | 227468 | 396480 |
| Cosenza | 195122 | 408427 |
| Catania | 437423 | 814758 |
| Catanzaro | 200413 | 416163 |
| Enna | 055361 | 113298 |
| Ferrara | 248598 | 422878 |
| Foggia | 204817 | 403847 |
| Firenze | 904292 | H03948 |
| Forlì | 387514 | 690198 |
| Frosinone | 195726 | 373745 |
| Genova | 690812 | B08250 |
| Gorizia | 103701 | 178443 |
| Grosseto | 140093 | 246683 |
| Imperia | 142380 | 240577 |
| Isernia | 023441 | 058345 |
| Lecce | 257558 | 526612 |
| Livorno | 405041 | 412112 |
| Latina | 199625 | 396698 |
| Lucca | 248794 | 451435 |
| Macerata | 163679 | 300602 |
| Messina | 242955 | 467825 |
| Milano | 64757A | 2H2631 |
| Mantova | 263397 | 453651 |
| Modena | 414458 | 759886 |
| Massa Carrara | 114562 | 216683 |
| Matera | 070498 | 139385 |
| Napoli | B60909 | R65192 |
| Novara | 355865 | 620581 |
| Nuoro | 085834 | 171096 |
| Oristano | 010078 | 071086 |
| Palermo | 491746 | 904777 |
| Piacenza | 212666 | 357961 |
| Padova | 486619 | 888618 |
| Pescara | 152913 | 286660 |
| Perugia | 310177 | 587129 |
| Pisa | 263721 | 477328 |
| Pordenone | 119765 | 258136 |
| Parma | 292220 | 509374 |
| Pesaro | 187937 | 345459 |
| Pistoia | 176353 | 327718 |
| Pavia | 391420 | 667042 |
| Potenza | 117072 | 252383 |
| Ravenna | 272890 | 467983 |
| Reggio Calabria | 195380 | 383524 |
| Reggio Emilia | 304898 | 541226 |
| Ragusa | 115630 | 215843 |
| Rieti | 076709 | 139244 |
| Roma | T65793 | 44550S |
| Rovigo | 144302 | 252939 |
| Salerno | 346048 | 702628 |
| Siena | 183664 | 322187 |
| Sondrio | 095950 | 174839 |
| La Spezia | 146098 | 259683 |
| Siracusa | 154989 | 295054 |
| Sassari | 165449 | 328871 |
| Savona | 197757 | 341488 |
| Taranto | 214552 | 408185 |
| Teramo | 117631 | 233569 |
| Trento | 450269 | 459777 |
| Trapani | 171411 | 314824 |
| Torino | R57498 | 68995H |
| Terni | 134191 | 235100 |
| Trieste | 206226 | 322375 |
| Treviso | 385100 | 743233 |
| Udine | 337431 | 575061 |
| Varese | 539880 | 998808 |
| Vercelli | 301854 | 512937 |
| Venezia | 380102 | 714840 |
| Vicenza | 383179 | 721520 |
| Verona | 461975 | 828758 |
| Viterbo | 159524 | 289462 |

ALLEGATO 2

## AUTOVETTURE DOTATE DI ANCORAGGI CINTURE AI POSTI ANTERIORI

### MODELLI MARCA FIAT

| | |
|---|---|
| 110 | Berlina 500 |
| 110 D | Berlina 600 |
| 100 G | Berlina 850 |
| 100 GC | Coupé 850 |
| 100 GS | Spider 850 |
| 103 | Berlina 1100 D |
| 103 | Familiare 1100 D |
| 115 | Berlina 1500 |
| 116 | Berlina 1300 |
| 116-108 | Familiare 1300/1500 |
| 118 K | Cabriolet 1500 |
| 129 | Berlina 1500 L |
| 124 | Berlina |
| 124 2ª serie | Berlina |
| 124 | Coupé |
| 124 2ª serie | Coupé |
| 124 | Spider |
| 124 2ª serie | Spider |
| 125 | Berlina |
| 125 2ª serie | Berlina |
| 130 | Berlina |
| 130 2ª serie | Berlina |
| 130 | Coupé |
| 135 | Coupé |
| 135 | Spider |
| 200B1 | 850T promiscuo |
| 200BF | 850' familiare |
| 200BF 2ª serie | 850 familiare |
| 200B/P | 600T commerciale |
| 200B/P 2ª serie | 600T commerciale |
| 238 | Promiscuo |
| 238 2ª serie | Promiscuo |
| 242 | Promiscuo |
| 124DS | Spider |
| 126 | Berlina |
| 127 | Berlina |
| 141 | Panda |
| 146 | Uno |
| 147 | Berlina |
| 147 | Panorama |
| 147 | Fiorino promiscuo |
| 128 | Berlina |
| 128 | Familiare |
| 128 | Coupé |
| 128 | Spider |
| 131 | Berlina |
| 131 | Familiare |
| 138 | Ritmo |
| 138 | Regata berlina |
| 138 | Regata familiare |
| 132 | Berlina |
| 154 | Croma |
| 160 | Tipo |
| 280 | Ducato panorama/promiscuo |
| 1107 | Campagnola |

### MODELLI MARCA LANCIA

| | |
|---|---|
| 815 | Flavia berlina |
| 815 | Flavia coupé |
| 815 | Flavia sport |
| 815 | Flavia convertibile |
| 819 | Flavia berlina |
| 820 | Flavia berlina |
| 820 | Flavia coupé |
| 820 | Lancia 2000 berlina |
| 820 | Lancia 2000 coupé |
| 820 | Flavia 2000 iniez. berlina |
| 820 | Flavia coupé 2000 iniez. |
| 818 | Fulvia berlina |
| 818 | Fulvia coupé |
| 818 | Fulvia sport |
| 818 | Fulvia coupé HF |
| 818 | Fulvia berlina 2ª serie |
| 818 | Fulvia coupé 2ª serie |
| 818 | Fulvia sport 2ª serie |
| 818 | Fulvia coupé HF 2ª serie |
| 818 | Fulvia sport 1600 |
| 828 | Beta berlina |
| 828 | Trevi |
| 828 | Beta coupé |
| 828 | Beta HPE |
| 828 | Beta spider |
| 829 | Stratos |
| 830 | Gamma berlina |
| 830 | Gamma coupé |
| 137 | Beta Montecarlo |
| 831 | Delta |
| 831 | Prisma |
| 151 | Lancia rally 037 |
| 834 | Thema berlina |
| 834 | Thema Limousine |
| 038 | Delta S4 |

### MODELLI MARCA AUTOBIANCHI

| | |
|---|---|
| A112 | |
| Y10 | |
| 109 | Primula berlina |
| 109 | Primula coupé |
| A111 | Berlina A111 |
| 120 | Bianchina giardiniera |

### MODELLI MARCA SEAT

| | |
|---|---|
| 127 | Berlina |

### MODELLI MARCA ALFA ROMEO

Alfa 164
Alfa 75
Alfa 90
Spider
Alfa 6
Giulietta
Alfetta
GTV
Montreal
Brasile
Giulia 2ª serie
Giulia super
Giulia 3ª serie
Giulia GT
Alfa 33
Sprint
Alfasud berlina 1ª serie
Alfasud berlina 2ª serie
Alfasud berlina 3ª serie
Alfasud TI 1ª serie
Alfasud TI 2ª serie
Alfasud TI 3ª serie
Alfasud giardinetta
Arna

| DISEGNO FIAT | Tipo vettura | Omologazione | Omologazione cintura statica centrale |
|---|---|---|---|
| 5887978 ....... | 242 2p ant. | Ar4m e2 2401<br>Ar4m E2 042401<br>Ar4m e2 2378<br>Ar4m E2 042378 | |
| 5887979 ....... | 242 3p ant. lat. | Ar4m e2 2401<br>Ar4m E2 042401<br>Ar4m e2 2378<br>Ar4m E2 042378 | Be2 2400<br>BE2 042400<br>Be2 2373<br>BE2 042373 |
| 5887985 ....... | 900E - 900T ant. | Ar4m e2 2401<br>Ar4m E2 042401<br>Ar4m e2 2378<br>Ar4m E2 042378 | |
| 5887981 ....... | 238 2p ant. lat. | Ar4m e2 2392<br>Ar4m E2 042392<br>Ar4m e2 2381<br>Ar4m E2 042381 | |
| 5887982 ....... | 238 3p ant. lat. | Ar4m e2 2392<br>Ar4m E2 042392<br>Ar4m e2 2381<br>Ar4m E2 042381 | Be2 2400<br>BE2 042400<br>Be2 2373<br>BE2 042373 |
| 5887980 ....... | Campagnola ant. lato guida e lato passeggero | Ar4m e2 2394<br>Ar4m E2 042394<br>Ar4m e2 2375<br>Ar4m E2 042375 | Be2 2400<br>BE2 042400<br>Be2 2373<br>BE2 042373 |
| 5887988 ....... | 128 3p ant. | Ar4m e2 2398<br>Ar4m E2 042398<br>Ar4m e2 2374<br>Ar4m E2 042374 | |
| 5887990 ....... | 131 2p ant. - 131 4p - Panorama ant. | Ar4m e2 2393<br>Ar4m E2 042393<br>Ar4m e2 2383<br>Ar4m E2 042383 | |
| 5887983 ....... | 128 2p - 4p - Panorama ant. | Ar4m e2 2395<br>Ar4m E2 042395<br>Ar4m e2 2372<br>Ar4m E2 042372 | |
| 5887987 ....... | 132 - Argenta ant. - 132 ant. | Ar4m e2 2395<br>Ar4m E2 042395<br>Ar4m e2 2382<br>Ar4m E2 042382 | |
| 5887989 ....... | A112 ant. | Ar4m e2 2395<br>Ar4m E2 042395<br>Ar4m e2 2372<br>Ar4m E2 042372 | |
| 5887984 ....... | Ritmo 3p ant. - Ritmo 5p ant. - Ritmo Regata berlina ant. e Panorama ant. | Ar4m e2 2399<br>Ar4m E2 042399<br>Ar4m e2 2377<br>Ar4m E2 042377 | |
| 5887991 ....... | 127 2p ant. - 127 3p ant. - 127 Panorama ant. - 147 A; 147 A/D; 147 A/P - 147 A/PD ant. | Ar4m e2 2397<br>Ar4m E2 042397<br>Ar4m e2 2370<br>Ar4m E2 042370 | |

| DISEGNO FIAT | Tipo vettura | Omologazione | Omologazione cintura statica centrale |
|---|---|---|---|
| 5887986 ....... | 126 ant. | Ar4m e2 2396<br>Ar4m E2 042396<br>Ar4m e2 2371<br>Ar4m E2 042371 | |
| 5887992 ....... | Panda ant. | Ar4m e2 2396<br>Ar4m E2 042396<br>Ar4m e2 2369<br>Ar4m E2 042369 | |
| 5899216 ....... | Panda ant. | Ar4m e2 2154<br>Ar4m E2 032154 | |
| 5899198 ....... | Ritmo Restyling 5p ant. - Ritmo Regata ant. - Ritmo Regata pan. ant. | Ar4m e2 2153<br>Ar4m E2 032153 | |
| 4434967 ....... | 126 ant. | Ar4m e2 1892<br>Ar4m E2 031892 | |
| 4434975 ....... | Panda ant. | Ar4m e2 1893<br>Ar4m E2 031893 | |
| 4434970 ....... | 127 2/3p ant. - 127 Fiorino panorama | Ar4m e2 1894<br>Ar4m E2 031894 | |
| 4434995 ....... | 131 F.L. 4p - Panor. ant. | Ar4m e2 1896<br>Ar4m E2 031896 | |
| 5899199 ....... | A/112 ant. | Ar4m e2 1896<br>Ar4m E2 031896 | |

## ELENCO VETTURE MARCA FERRARI E MARCA DINO MUNITE DI ANCORAGGI CINTURE DI SICUREZZA

| TIPO DI VETTURA | Anni produzione | TIPO DI ANCORAGGIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORE | | POSTERIORE | | |
| | | 3 punti senza arrotolatore | 3 punti con arrotolatore | 2 punti | 3 punti | 3 punti senza arrotolatore |
| 365 GT (2 +2). . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1968/72 | X | | | | X |
| 365 GTB4 (Daytona) . . . . . . . . . . . . . . | 1968/73 | X | | — | — | — |
| 365 GTC4 (2+2) . . . . . . . . . . . . . . . . | 1969/73 | X | | | | X |
| 246 GT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1970/74 | | X | — | — | — |
| 365 GT4 (2+2) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1972/76 | X | | | | X |
| 365 GT4 BB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1973/76 | X | | — | — | — |
| 308 GT4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1974/80 | X | | X | | |
| 400 GT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1976/79 | | X | | X | |
| 400 Automatic . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1976/79 | | X | | X | |
| 308 GTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1976/80 | | X | — | — | — |
| 308 GTB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1976/80 | | X | — | — | — |
| BB 512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1976/81 | X | | — | — | — |
| 400i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1979/85 | | X | | X | |

| TIPO DI VETTURA | Anni produzione | TIPO DI ANCORAGGIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORE | | POSTERIORE | | |
| | | 3 punti senza arrotolatore | 3 punti con arrotolatore | 2 punti | 3 punti | 3 punti senza arrotolatore |
| 308 GTBi/GTSi | 1980/81 | | X | — | — | — |
| Mondial 8 | 1980/82 | | X | | | X |
| 208 GTB/GTS | 1980/82 | | X | — | — | — |
| 512 BBi | 1981/84 | X | | — | — | — |
| Mondial Cabriolet | 1982/85 | | X | X | | |
| Mondial 4 valvole | 1982/85 | | X | | | X |
| 308 4 valvole GTB/GTS | 1982/85 | | X | — | — | — |
| GTO. | 1984/86 | | X | — | — | — |
| Testarossa. | 1984/.. | | X | — | — | — |
| 3.2 Cabriolet | 1985/.. | | X | X | | |
| 3.2 Mondial | 1985/.. | | X | | | X |
| 328 GTB/GTS | 1985/.. | | X | — | — | — |
| 412. | 1985/.. | | X | | | X |
| Turbo GTB/GTS. | 1986/.. | | X | — | — | — |

*N.B.* — L'elenco è provvisorio, essendo ancora in corso ricerche d'archivio sulle vetture di produzione ante 1970.

## SITUAZIONE DELLE AUTOVETTURE MASERATI PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DEGLI ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DELLE CINTURE STESSE

Si ricorda che tutti gli ancoraggi per cinture di sicurezza presenti sulle vetture sono omologati ai sensi delle leggi nazionali e/o internazionali vigenti al momento dell'omologazione del veicolo.

Per quanto riguarda le cinture di sicurezza anche queste sono omologate ai sensi delle leggi nazionali e/o internazionali vigenti; per quanto riguarda invece la loro presenza in vettura questa è stata fino ad oggi regolamentata in Italia da una circolare del Ministero dei trasporti che richiede la presenza delle cinture ai soli posti anteriori. Il montaggio delle cinture ai posti posteriori è pertanto la conseguenza di una scelta aziendale.

Nella tabella l'indicazione «SI» nella colonna degli ancoraggi e delle cinture sta ad indicare la presenza in vettura degli ancoraggi e delle cinture stesse: con l'indicazione «DISPONIBILI» si è voluto invece indicare l'esistenza di cinture omologate.

| VETTURE | ANCORAGGI | | CINTURE | |
|---|---|---|---|---|
| | Anteriori | Posteriori | Anteriori | Posteriori |
| Biturbo Coupé | SI | SI | SI | Disponibili |
| Biturbo 420 | SI | SI | SI | Disponibili |
| Biturbo 425 | SI | SI | SI | Disponibili |
| Biturbo Spyder | SI | — | SI | — |
| Maserati 228 | SI | SI | SI | In corso di omologazione |
| Maserati 430 | SI | SI | SI | Disponibili |
| Quattroporte | SI | SI | SI | SI (laterali) |
| Kyalami | SI | SI | SI | Disponibili |
| Merak | SI | — | Disponibili | — |
| Bora | SI | | Disponibili | — |
| Khamsin | SI | — | Disponibili | — |
| Ghibli | SI | — | Disponibili | — |
| Indy | SI | SI | Disponibili | — |
| Mistral | SI | — | Disponibili | — |
| Touring | NO | NO | NO | NO |
| Sebring | NO | NO | NO | NO |

## SABELT

| COSTRUTTORE | TIPO VETTURA | OMOLOGAZIONE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | 126 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 041882<br>Ar4m e2 1882 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042461<br>Ar4m e2 2461 | Sabelt<br>Ar4m E2 042133<br>Ar4m e2 2133 | |
| Fiat | Panda ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 041881<br>Ar4m e2 1881 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042461<br>Ar4m e2 2461 | Sabelt<br>Ar4m E2 042133<br>Ar4m e2 2133 | |
| Fiat | 127 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 041852<br>Ar4m e2 1852 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042460<br>Ar4m e2 2460 | | |
| Fiat | 127 Fiorino ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| Fiat | Uno 3p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 032026<br>Ar4m e2 2026 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042125<br>Ar4m e2 2125 | | |
| Fiat | Uno 5p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 032025<br>Ar4m e2 2025 | Sabelt<br>Ar4m E2 042126<br>Ar4m e2 2126 | | |
| Fiat | Ritmo 3p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042457<br>Ar4m e2 2457 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042140<br>Ar4m e2 2140 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 032028<br>Ar4m e2 2028 |

| COSTRUTTORE | TIPO VETTURA | OMOLOGAZIONE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Ritmo 5p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 041813<br>Ar4m e2 1813 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042457<br>Ar4m e2 2457 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042134<br>Ar4m e2 2134 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 032027<br>Ar4m e2 2027 |
| Fiat | 128 2/4p - Pan. ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031313<br>Ar4m e2 1813 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042458<br>Ar4m e2 2458 | | |
| Fiat | 131 2p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031853<br>Ar4m e2 1853 | | | |
| Fiat | 131 ant. tutti i tipi | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042459<br>Ar4m e2 2459 | | | |
| Fiat | 131 F.L. 4p e Pan. ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 041813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| Fiat | Regata ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 032027<br>Ar4m e2 2027 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042457<br>Ar4m e2 2457 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042134<br>Ar4m e2 2134 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042444<br>Ar4m e2 2444 |
| Fiat | Argenta 132 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042458<br>Ar4m e2 2458 | | |
| Fiat | Croma ant. | Sabelt<br>Ar4m E2 032098<br>Ar4m e2 2098 | Sabelt<br>Ar4m E2 042191<br>Ar4m e2 2191 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042391<br>Ar4m e2 2391 | |
| Fiat | Duna ant. | Sabelt<br>Ar4m E2 042126<br>Ar4m e2 2126 | | | |
| Fiat | 238 2p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031903<br>Ar4m e2 1903 | | | |
| Fiat | 238 3p ant. lat. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031903<br>Ar4m e2 1903 | | | |
| Fiat | 238 3p ant. cent. | TRW Sabelt<br>B E2 031821<br>B e2 1821 | | | |
| Fiat | 900 E.T. ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| Fiat | Ducato 2p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042472<br>Ar4m e2 2472 | Sabelt<br>Ar4m E2 032283<br>Ar4m e2 2283 | |
| Fiat | Ducato 3p ant. lat. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042472<br>Ar4m e2 2472 | Sabelt<br>Ar4m E2 032283<br>Ar4m e2 2283 | |
| Fiat | Ducato 3p ant. cent. | TRW Sabelt<br>B E2 031827<br>B e2 1827 | TRW Sabelt<br>B E2 042124<br>B e2 2124 | | |
| Fiat | Campagnola ant. laterale | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031889<br>Ar4m e2 1889 | | | |
| Fiat | Campagnola ant. centrale | TRW Sabelt<br>B E2 031827<br>B e2 1827 | | | |
| Renault | R4 ant. | TRW Repa S.A.<br>Ar4m E2 032034<br>Ar4m e2 2034 | | | |
| Renault | R5 3p ant. | TRW Repa S.A.<br>Ar4m E2 032054<br>Ar4m e2 2054 | | | |

| COSTRUTTORE | TIPO VETTURA | OMOLOGAZIONE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | R5 5p ant. | TRW Repa S.A.<br>Ar4m E2 032034<br>Ar4m e2 2034 | | | |
| Renault | R14 ant. | TRW Repa S.A.<br>Ar4m E2 032034<br>Ar4m e2 2034 | | | |
| Volkswagen | Golf 3p ant. | Repa<br>Ar4m E1 0333239<br>Ar4m e1 33239 | | | |
| Volkswagen | Golf 5p ant. | Repa<br>Ar4m E1 0333079<br>Ar4m e1 33079 | | | |
| Autobianchi | A112 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 041813<br>Ar4m e2 1813 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042458<br>Ar4m c2 2458 | | |
| Autobianchi | Y10 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 032126<br>Ar4m e2 2126 | | | |
| Innocenti | Mini 90/120 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031923<br>Ar4m e2 1923 | | | |
| Lancia | Delta ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031921<br>Ar4m e2 1921 | Sabelt<br>Ar4m E2 032190<br>Ar4m e2 2190 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042444<br>Ar4m e2 2444 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 |
| Lancia | Prisma ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m c2 1813 | Sabelt<br>Ar4m E2 032190<br>Ar4m c2 2190 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042444<br>Ar4m e2 2444 | |
| Lancia | Thema ant. | Sabelt<br>Ar4m E2 032098<br>Ar4m e2 2098 | Sabelt<br>Ar4m E2 042191<br>Ar4m e2 2191 | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042391<br>Ar4m e2 2391 | |
| OM | Daily ant. lat. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| OM | Daily ant. centr. | TRW Sabelt<br>B E2 031827<br>B e2 1827 | | | |
| Alfa Romeo | Alfa Sud 2p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| Alfa Romeo | Alfa Sud 4p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031825<br>Ar4m e2 1825 | | | |
| Alfa Romeo | Giulietta ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| Alfa Romeo | Alfetta GTV ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| Alfa Romeo | Arna 3p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 032043<br>Ar4m e2 2043 | | | |
| Alfa Romeo | Arna 5p ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 031825<br>Ar4m e2 1825 | | | |
| Alfa Romeo | Alfa 33 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 041813<br>Ar4m e2 1813 | | | |
| Alfa Romeo | Alfa 75 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042157<br>Ar4m e2 2157 | | | |
| Alfa Romeo | Alfa 90 ant. | TRW Sabelt<br>Ar4m E2 042147<br>Ar4m e2 2147 | | | |

KLIPPAN

| VETTURA | FIAT | KLIPPAN |
|---|---|---|
| Fiat Ritmo 3/5 porte ant. | Ar4m E2 042377<br>e2 2377 | Ar4m E2 042407<br>e2 2407 |
| Fiat Regata T.i.t. ant. | Ar4m E2 042377<br>e2 2377 | Ar4m E2 042407<br>e2 2407 |
| Fiat 242 2p ant. | Ar4m E2 042378<br>e2 2378 | Ar4m E2 042413<br>e2 2413 |
| Fiat 242 3p ant. | Ar4m E2 042378<br>e2 2378<br>B E2 042373<br>e2 2373 | Ar4m E2 042413<br>e2 2413<br>B E2 042417<br>e2 2417 |
| Fiat Campagnola ant. | Ar4m E2 042375<br>e2 2375<br>B E2 042373<br>e2 2373 | Ar4m E2 042406<br>e2 2406<br>B E2 042417<br>e2 2417 |
| Fiat 238FZ 2 posti ant. | Ar4m E2 042381<br>e2 2381 | Ar4m E2 042408<br>e2 2408 |
| Fiat 900E - 900T ant. | Ar4m E2 042378<br>e2 2378 | Ar4m E2 042413<br>e2 2413 |
| Fiat 126 Personal ant. | Ar4m E2 042371<br>e2 2371 | Ar4m E2 042416<br>e2 2416 |
| Fiat 128 3p ant. | Ar4m E2 042374<br>e2 2374 | Ar4m E2 042412<br>e2 2412 |
| Fiat 131 4p/Pan. ant. | Ar4m E2 042383<br>e2 2383 | Ar4m E2 042410<br>e2 2410 |
| Fiat 131 4p Ristil. ant. | Ar4m E2 042383<br>e2 2383 | Ar4m E2 042410<br>e2 2410 |
| Fiat 131 2p ant. | Ar4m E2 042383<br>e2 2383 | Ar4m E2 042410<br>e2 2410 |
| Fiat 131 2p Ristil. ant. | Ar4m E2 042383<br>e2 2383 | Ar4m E2 042410<br>e2 2410 |
| Fiat 132 ant. | Ar4m E2 042382<br>e2 2382 | Ar4m E2 042411<br>e2 2411 |
| Fiat Argenta ant. | Ar4m E2 042382<br>e2 2382 | Ar4m E2 042411<br>e2 2411 |
| Fiat 128 4p ant. | Ar4m E2 042372<br>e2 2372 | Ar4m E2 042415<br>e2 2415 |
| Fiat 128 2p ant. | Ar4m E2 042372<br>e2 2372 | Ar4m E2 042415<br>e2 2415 |
| Fiat 128 Panorama ant. | Ar4m E2 042372<br>e2 2372 | Ar4m E2 042415<br>e2 2415 |
| Fiat 127 2p/3p/Pan. - 147 ant. | Ar4m E2 042370<br>e2 2370 | Ar4m E2 042409<br>e2 2409 |
| Fiat 238FZ 3 posti ant. | Ar4m E2 042381<br>e2 2381<br>B E2 042373<br>e2 2373 | Ar4m E2 042408<br>e2 2408<br>B E2 042417<br>e2 2417 |
| Fiat Panda ant. | Ar4m E2 042369<br>e2 2369 | Ar4m E2 042414<br>e2 2414 |
| Autobianchi A112 ant. | Ar4m E2 042372<br>e2 2372 | Ar4m E2 042415<br>e2 2415 |

## KLIPPAN

| VETTURA | KLIPPAN/IRVIN/ITT |
|---|---|
| Fiat 125 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat Ritmo 3/5 porte ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat Regata T.i.T. ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 242 2p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042413<br>e2 2413 |
| Fiat 242 3p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042413<br>e2 2413<br>B E2 042417<br>e2 2417 |
| Fiat Campagnola ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042406<br>e2 2406<br>B E2 042417<br>e2 2417 |
| Fiat 238 FZ 2 posti ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042408<br>e2 2408 |
| Fiat 900E - 900T ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042413<br>e2 2413 |
| Fiat 126 Personal ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042416<br>e2 2416 |
| Fiat 128 3p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042412<br>e2 2412 |
| Fiat 131 4p-Pan. ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 131 4p Ristil. ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 131 2p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 131 2p Ristil. ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 132 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat Argenta ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 128 4p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 128 2p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 128 Panorama ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 124 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Fiat 127 2p - 3p Pan. - 147 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042409<br>e2 2409 |
| Fiat 238 FZ 3 posti ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042408<br>e2 2408<br>B E2 042417<br>e2 2417 |
| Fiat Panda ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042414<br>e2 2414 |
| Fiat 152 Panda Ristil. ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042252<br>e2 2252 |
| Fiat 127 Fiorino ant. | Klippan<br>Ar4m E3 0336881<br>e3 36881 |
| Fiat Uno 3p ant. | Klippan<br>Ar4m E3 0440486<br>e3 40486 |
| Fiat Uno 5p ant. | Klippan<br>Ar4m E3 0440534<br>e3 40534 |
| Fiat Ducato 2 posti ant. | Klippan<br>Ar4m E2 032293<br>e2 2293 |
| Fiat Ducato 3 posti ant. | Klippan<br>Ar4m E2 032293<br>e2 2293<br>B E4 0315102<br>e4 115102 |
| Fiat Daily 2 posti ant. | Klippan<br>Ar4m E4 0312051<br>e2 12051 |
| Fiat Daily 3 posti ant. | Klippan<br>Ar4m E4 0312051<br>e4 12051<br>B E4 0312052<br>e4 12052 |
| Fiat X 1/9 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042529<br>e2 2529 |
| Autobianchi A112 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Autobianchi Y10 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042155<br>e2 2155 |
| Fiat Croma ant. - Lancia Thema ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042448<br>e2 2448 |
| Lancia Delta - Prisma ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042462<br>e2 2462 |

## KLIPPAN

| VETTURA | KLIPPAN IRVIN ITT | VETTURA | KLIPPAN IRVIN ITT |
|---|---|---|---|
| Innocenti Mini ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042449<br>e2 2449 | Renault 5 5p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Alfa Spyder ant. | Klippan<br>Ar4m E2 032247<br>e2 2247 | Renault 5 3p (1978-1980) ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Alfa 33 ant. | Klippan<br>Ar4m E3 0442632<br>e3 42632 | Renault 5 3p (da 80 a Super 5) ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042550<br>e2 2550 |
| Alfa 90 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042254<br>e2 2254 | Renault R 14/18 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042551<br>e2 2551 |
| Alfasud 4p BN ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Volkswagen Golf 4p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| Alfasud 2p t.i. ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Volkswagen Golf 2p ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| A.R. Giulia 1300/1600 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Volkswagen Polo 2p (1976-1979) ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| A.R. 1750 BN ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Opel Kadett 4p (fino al 1980) ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 |
| A.R. Alfetta BN ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Opel Kadett 4p (dal 1980) ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042560<br>e2 2560 |
| Alfasud Sprint ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Opel Kadett 2p (dal 1980) | Klippan<br>Ar4m E2 042560<br>e2 2560 |
| A.R. Giulietta ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Ford Fiesta ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042475<br>e2 2475 |
| Renault 4 ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042531<br>e2 2531 | Citroën Dyane ant. | Klippan<br>Ar4m E2 042543<br>e2 2543 |

## SOCIETÀ DISTRIBUZIONE RICAMBI

| APPLICAZIONI | OMOLOGAZIONI | R.to S.D.R. |
|---|---|---|
| *Fiat* | | |
| 126 | E 204 2087<br>e2 2087 | AAS-126 |
| Panda | E 204 2103<br>e2 2103 | AAS-100 |
| 127 | E 204 2536<br>e2 2536 | AAS-127 |
| Fiorino | E 2031813<br>e2 1813 | ATS-127F |

| APPLICAZIONI | OMOLOGAZIONI | R.to S.D.R. |
|---|---|---|
| Ritmo t.t. - Regata | E 204 2536<br>e2 2536 | AAS-105 |
| 131 2p. | E 204 2536<br>e2 2536 | AAS-131-2 |
| 131 4p. | E 204 2087<br>e2 2087 | AAS-131 |
| 132 - Argenta | E 204 2087<br>e2 2087 | AAS-132 |
| 128. | E 204 2087<br>e2 2087 | AAS-128 |
| 128 3p. | — | ATS-128 |
| 238. | E 203 1903<br>e2 1903 | ATS-238 |
| 238 (3 posti) | (lat.) E 203 1903/e2 1903<br>(centr.) E 203 1821/e2 1821 | ATS-238-3 |
| 900T/E | E 203 1813<br>e2 1813 | ATS-900 |
| 242. | — | ATS-242 |
| 242 (3 posti) | (lat.) E 203 1970<br>(centr.) E 203 1992 | ATS-242-3 |
| Campagnola | (lat.) E 203 1889/e2 1889 | ATS-106 |
| Ducato | E 203 1813<br>e2 1813 | ATS-107 |
| Ducato (3 posti) | (lat.) E 203 1813/e2 1813<br>(centr.) E 203 1827/e2 1827 | ATS-107-3 |
| *OM* | | |
| Daily - Grinta | (lat.) E 203 1813/e2 1813<br>(centr.) E 203 1827/e2 1827 | ATS-108 |
| *Autobianchi* | | |
| A 112 | E 204 2087<br>e2 2087 | AAS-112 |
| *Alfa Romeo* | | |
| Alfasud 2p | E 203 1813<br>e2 1813 | ATS-109 |
| Alfasud 4p | E 203 1825<br>e2 1825 | ATS-109-4 |
| Spyder | E 203 1978 | ATS-110 |
| Giulietta | E 203 1813<br>e2 1813 | ATS-111 |
| Alfa 1750/2000 | E 203 1878 | ATS-113 |
| Alfetta GTV | E 203 1813<br>e2 1813 | ATS-114 |

| APPLICAZIONI | OMOLOGAZIONI | R.to S.D.R. |
|---|---|---|
| *Volkswagen* | | |
| Golf 3p | E 103 33239<br>e1 33239 | ATS-1003 |
| Golf 5p | E 103 33079<br>e1 33079 | ATS-1005 |
| Maggiolino | — | ATS-1006 |
| Transporter | — | ATS-1007 |
| *Renault* | | |
| R 4 | E 203 2034<br>e2 2034 | ATS-1040 |
| R 5 | E 203 2054/e2 2054<br>E 203 2009 | ATS-1053 |
| R 5 - 5p | E 203 2034/e2 2034<br>E 203 1978 | ATS-1055 |
| *Opel* | | |
| Kadett | — | ATS-1030 |
| *Ford* | | |
| Fiesta | E 203 1978 | ATS-1060 |
| Bedford | (lat.) E 203 1978<br>(centr.) E 203 1992 | ATS-1061 |
| Transit | (lat.) E 203 1978<br>(centr.) E 203 1992 | ATS-1062 |

ALLEGATO 3

## TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

### ECE/ONU

Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con sede a Ginevra.

CINTURA DI SICUREZZA.

Il complesso costituito da cinghie, da una fibbia di chiusura, da dispositivi di regolazione e da elementi di fissaggio che può essere ancorato all'interno di un veicolo a motore ed è concepito in modo da ridurre il rischio di lesioni per l'utilizzatore in caso di collisione o di improvvisa decelerazione del veicolo, limitando la possibilità di movimento del corpo dell'utilizzatore.

Questo complesso è designato in generale anche con il termine «cintura»; termine che comprende anche eventuali dispositivi di assorbimento dell'energia o di riavvolgimento della cinghia.

CINTURA SUBADDOMINALE.

La cintura che passa davanti al corpo dell'utilizzatore all'altezza del bacino.

CINTURA DIAGONALE.

La cintura che passa diagonalmente davanti al torace, dall'anca fino alla spalla del lato opposto.

CINTURA A TRE PUNTI.

Per cintura a tre punti si intende il complesso dotato di tre punti di fissaggio, formato dalla combinazione di una cintura subaddominale e di una cintura diagonale.

CINTURA A BRETELLA.

Complesso costituito da una cintura subaddominale e da bretelle.

CINGHIA.

È l'elemento flessibile destinato a trattenere il corpo ed a scaricare le sollecitazioni sugli ancoraggi.

FIBBIA DI CHIUSURA.

Il dispositivo a slacciamento rapido che consente all'utilizzatore di essere trattenuto dalla cintura. La fibbia può comprendere il dispositivo di regolazione.

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE.

Il dispositivo che consente di adattare la cintura alle esigenze dell'utilizzatore e alla posizione del sedile. Il dispositivo di regolazione può far parte della fibbia, oppure può essere un arrotolatore o qualsiasi altra parte della cintura di sicurezza.

PULSANTE DI APERTURA DELLA FIBBIA.

Un pulsante di colore rosso la cui compressione provoca lo slacciamento della fibbia della cintura.

PARTI DI FISSAGGIO.

Le parti della cintura che consentono di fissarla agli ancoraggi predisposti nel veicolo.

DISPOSITIVO PER L'ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA.

Il dispositivo facente parte della cintura destinato a dissipare l'energia indipendentemente dalla o congiuntamente alla cinghia.

RIAVVOLGITORE.

Il dispositivo che serve ad alloggiare parzialmente o completamente la cinghia della cintura di sicurezza. Tale dispositivo può anche essere denominato ARROTOLATORE O RETRATTORE.

RIAVVOLGITORE SENZA DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO (Tipo 1).

Riavvolgitore che consente di srotolare la cinghia per tutta la sua lunghezza mediante una debole trazione esterna e che non consente alcuna regolazione della lunghezza della cinghia srotolata.

RIAVVOLGITORE CON DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO MANUALE (Tipo 2).

Riavvolgitore che l'utilizzatore deve sbloccare mediante un comando manuale, per poter estrarre la cinghia nella lunghezza desiderata, e che si blocca automaticamente quando l'utilizzatore cessa di agire sul comando.

RIAVVOLGITORE CON DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AUTOMATICO (Tipo 3).

Riavvolgitore che consente di srotolare la cinghia per la lunghezza desiderata e che adatta automaticamente la stessa all'utilizzatore quando la cintura è allacciata. Lo srotolamento di una parte ulteriore di cinghia non può avvenire senza un intervento intenzionale dell'utilizzatore.

RIAVVOLGITORE CON DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DI EMERGENZA (Tipo 4).

Riavvolgitore che, in condizioni normali di guida, non limita la libertà di movimento dell'utilizzatore. Questo riavvolgitore comprende un dispositivo di regolazione della lunghezza che adatta automaticamente la cinghia al corpo dell'utilizzatore ed un meccanismo di bloccaggio che in caso d'incidente è azionato:

dalla decelerazione del veicolo, oppure dallo srotolamento della cinghia dall'arrotolatore o da qualsiasi altro mezzo automatico (sensibilità unica); oppure

da una combinazione di alcuni di questi fattori (sensibilità multipla).

RIAVVOLGITORE CON DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DI EMERGENZA A SOGLIA DI RISPOSTA PIÙ ALTA (Tipo 4N).

Riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza con particolari caratteristiche che lo rendono idoneo all'uso sui veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2 ed N3.

ANCORAGGI DELLA CINTURA.

Le parti della struttura del veicolo o del sedile o di qualsiasi altra parte del veicolo, alle quali devono essere fissate le cinture di sicurezza.

SISTEMA DI RITENUTA.

Il sistema composto da un sedile fissato alla struttura del veicolo con mezzi adeguati, e da una cintura di sicurezza, della quale un ancoraggio almeno è fissato alla struttura del sedile.

## ESEMPIO DI CINTURA A TRE PUNTI

(1) Il riavvolgitore può essere fissato ad un ancoraggio o ad un punto di fissaggio non coincidente con ancoraggio effettivo.

ALLEGATO 4

## MARCHI DI OMOLOGAZIONE ECE/16/03 ed ECE/16/04

## (UNICHE CINTURE ECE COMMERCIABILI)

| | |
|---|---|
| E 1 | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| E 2 | FRANCIA |
| E 3 | ITALIA |
| E 4 | OLANDA |
| E 5 | SVEZIA |
| E 6 | BELGIO |
| E 7 | UNGHERIA * |
| E 8 | CECOSLOVACCHIA |
| E 9 | SPAGNA |
| E 10 | JUGOSLAVIA |
| E 11 | GRAN BRETAGNA |
| E 12 | AUSTRIA * |
| E 13 | LUSSEMBURGO |
| E 14 | SVIZZERA * |
| E 15 | REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA |
| E 16 | NORVEGIA |
| E 17 | FINLANDIA |
| E 18 | DANIMARCA |
| E 19 | ROMANIA |
| E 20 | POLONIA * |
| E 21 | PORTOGALLO * |
| E 22 | U.R.S.S. |

* Per memoria in quanto Paesi che non adottano il regolamento ECE/16.

## MARCHI DI OMOLOGAZIONE ECE/16/02 E PRECEDENTI CINTURE NON COMMERCIABILI MA CHE POSSONO TROVARSI INSTALLATE SU VEICOLI CIRCOLANTI

| | |
|---|---|
| E 1 | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| E 2 | FRANCIA |
| E 3 | ITALIA |
| E 4 | OLANDA |
| E 5 | SVEZIA |
| E 6 | BELGIO |
| E 7 | UNGHERIA |
| E 8 | CECOSLOVACCHIA |
| E 9 | SPAGNA |
| E 10 | JUGOSLAVIA |
| E 11 | GRAN BRETAGNA |
| E 12 | AUSTRIA * |
| E 13 | LUSSEMBURGO |
| E 14 | SVIZZERA * |
| E 15 | REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA |
| E 16 | NORVEGIA |
| E 17 | FINLANDIA |
| E 18 | DANIMARCA |
| E 19 | ROMANIA |
| E 20 | POLONIA * |
| E 21 | PORTOGALLO * |
| E 22 | U.R.S.S. |

* Per memoria in quanto Paesi che non adottano il regolamento ECE/16.

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE

*N.B.* (*) Nel caso di cinture con doppia omologazione ECE e CEE il n° di omologazione unico per le due omologazioni è preceduto dalla indicazione dell'ordinale dell'emendamento ( 03 004 )

QUESTA CINTURA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA SU VEICOLI DELLA CATEGORIA $M_1$

QUESTA CINTURA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA SU VEICOLI DELLA CATEGORIA $M_1$

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE ECE Regolamento ECE/16/04

La cintura che porta il marchio di omologazione ECE di cui sopra è una cintura a tre punti (A) munita di un dispositivo per l'assorbimento dell'energia (e) ed omologata in Italia (e 3) con il numero 2439 secondo l'emendamento 04.

La cintura che ha il marchio di omologazione ECE di cui sopra è una cintura subaddominale (B), munita di un riavvolgitore del tipo 4 a sensibilità multiple ed omologata in Italia (e 3) con il numero 2439 secondo l'emendamento 04.

La cintura con il marchio di omologazione ECE di cui sopra è una cintura di tipo speciale (S) munita di un dispositivo per l'assorbimento dell'energia (e) che fa parte di un sistema di ritenuta «Z» ed omologata in Italia (e 3) con il numero 2439 secondo l'emendamento 04.

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE

La cintura che porta il marchio di omologazione CEE di cui sopra è una cintura a tre punti (A) munita di un dispositivo per l'assorbimento dell'energia (e) ed omologata in Italia (e 3) con il numero 2439.

La cintura che ha il marchio di omologazione CEE di cui sopra è una cintura subaddominale (B), munita di un riavvolgitore del tipo 4 a sensibilità multiple ed omologata in Italia (e 3) con il numero 2439.

La cintura con il marchio di omologazione CEE di cui sopra è una cintura di tipo speciale (S) munita di un dispositivo per l'assorbimento dell'energia (e) che fa parte di un sistema di ritenuta «Z» ed omologata in Italia (e 3) con il numero 2439.

ALLEGATO 5

## ISTRUZIONI PER L'USO

Ogni cintura di sicurezza dev'essere accompagnata da istruzioni concernenti i punti seguenti, redatte nella lingua (o nelle lingue) dello Stato membro in cui si prevede di metterle in vendita:

1. — Istruzioni per l'installazione (non richieste se il costruttore consegna il veicolo munito di cinture di sicurezza) che specifichino per quale tipo di veicolo il complesso è adatto ed il metodo corretto di attacco del complesso al veicolo, con annessa un'avvertenza per evitare l'usura delle cinghie;

2. — Istruzioni per l'uso (possono essere incluse nel manuale per l'uso del veicolo qualora il costruttore consegni il veicolo munito di cinture di sicurezza) che specifichino le istruzioni per garantire che l'utente tragga il massimo vantaggio dalla cintura di sicurezza. In dette istruzioni è opportuno far rilevare:

*a)* l'importanza di indossare la cintura in tutti i percorsi;

*b)* il modo corretto d'indossare la cintura, ed in particolare:

la posizione prevista per la fibbia,

la necessità di portare la cintura ben tesa,

la corretta posizione delle cinghie e la necessità di evitare che si attorciglino,

il fatto che ogni cintura venga usata da un solo passeggero alla volta, e che non si deve far passare la cintura intorno ad un bambino seduto sulle ginocchia d'un passeggero;

*c)* il funzionamento della fibbia;

*d)* il funzionamento del regolatore;

*e)* il funzionamento dei riavvolgitori nel caso siano incorporati nel complesso ed il metodo che consenta di controllare che sono bloccati;

*f)* i metodi raccomandati per la pulizia della cintura e per ricomporla, ove occorra, dopo averla pulita;

*g)* la necessità di sostituire la cintura quando sia stata utilizzata in un grave incidente o quando presenti tracce di sensibile logorio o dei tagli;

*h)* il fatto che la cintura non debba assolutamente venir trasformata o alterata in modo qualsiasi, poiché tali cambiamenti possono rendere la cintura inefficiente; specialmente se il tipo di costruzione consente di smontare le parti che la compongono, occorre siano fornite istruzioni per una ricomposizione corretta;

*i)* il fatto che la cintura è concepita per essere usata da occupanti che hanno la statura di un adulto;

*j)* il riavvolgimento della cintura quando non è impiegata.

3. — Nelle istruzioni per l'installazione delle cinture di sicurezza munite di un riavvolgitore del tipo 4N e sull'eventuale imballaggio di dette cinture deve essere indicato che esse non si prestano al montaggio in autoveicoli per il trasporto di persone con un massimo di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente.

CIRCOLARE 1° febbraio 1989, n. 24/89.

**Applicazione della legge 18 marzo 1988, n. 111: installazione ed uso dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo degli autoveicoli.**

*Agli uffici periferici M.C.T.C.*

e, per conoscenza:

*Al Ministero degli affari esteri*
*Al Ministero degli interni - Dipartimento pubblica sicurezza - Servizio polizia stradale*
*Al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico*
*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
*Al Ministero della sanità*
*Al Ministero del turismo e dello spettacolo*
*Alle prefetture della Repubblica*
*Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri*
*Al Comando generale della Guardia di finanza*
*Alle questure della Repubblica*
*All'A.C.I.*
*Al T.C.I.*
*All'ANFIA*
*All'ANCMA*
*Alla CUNA*
*All'UNRAE*
*All'UNICME*
*All'UNASCA*
*Alla FederTAAI*
*Alla CONFCOMMERCIO*
*All'EGAF Edizioni*

1. PREMESSE.

1.1. La legge n. 111 del 18 marzo 1988 entrata in vigore il 26 aprile 1988, ha introdotto anche nel nostro Paese l'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta per il trasporto dei bambini a bordo di talune categorie di veicoli a motore, in base alle disposizioni compendiate nella tabella che segue:

| Vincolo di legge obbligatorio da | Prescrizione da osservare | Tipi di dispositivi da prevedere e relativa normativa per l'omologazione | Esenzioni dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta bambini | *Sanzioni* |
|---|---|---|---|---|
| *26 aprile 1989* (un anno da entrata in vigore della legge) | Obbligatorio proteggere i bambini minori di 4 anni occupanti i posti anteriori e posteriori dei veicoli M1 e N1 con appositi sistemi di ritenuta conformi ad un tipo omologato | I dispositivi devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministro dei trasporti<br>Le caratteristiche dei dispositivi dovranno essere in armonia con i regg. ECE/ONU (reg. ECE n. 44)<br>I dispositivi non conformi sono soggetti a sequestro e confisca | Sono stabilite dal Ministro della sanità con propri decreti, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'interno | Il conducente è responsabile delle violazioni relative all'equipaggiamento dei veicoli con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione. Per ogni violazione egli è punito con un'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000 |
| *26 ottobre 1989* (18 mesi da entrata in vigore della legge) | I bambini di età compresa tra 4 e 10 anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli M1 e N1, solo se protetti con appositi sistemi di ritenuta conformi ad un tipo omologato | | | |

demandando il Ministero dei trasporti a stabilire con propri decreti la normativa per l'omologazione dei dispositivi.

1.2. In base a quanto sopra il nostro Paese ha recepito il regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con decreto del Ministro dei trasporti del 10 dicembre 1988 in corso di pubblicazione lo ha adottato come norma nazionale.

1.3 Peraltro, poiché tra i Paesi che adottano il regolamento n. 44 il nostro è l'unico che impone l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini e poiché tali sistemi rappresentano per molte persone una assoluta novità, si ritiene opportuno riassumere in un testo organico di semplice consultazione tutte quelle notizie che possono risultare utili sia a chi deve fornire informazioni all'utenza, sia a chi deve accertare il rispetto delle disposizioni di legge.

## 2. GENERALITÀ.

### 2.1. *I dispositivi di ritenuta.*

#### 2.1.1. Aspetti tecnici del problema.

La ritenuta dei bambini a bordo dei veicoli presenta un aspetto particolare che lo differenzia notevolmente da quello della trattenuta degli adulti per i quali, con una cintura installata nel rispetto di certe regole geometriche, è possibile assicurare una ragionevole protezione per la gran massa della popolazione adulta.

Tale aspetto è legato alla distribuzione della massa tra le varie parti del corpo umano.

Per far comprendere tale aspetto ricorrendo ad un esempio molto schematico, ipotizzando un corpo trattenuto da una sola cinghia addominale, laddove la massa della parte inferiore del corpo prevalga rispetto a quella della parte superiore, in caso di decelerazione potrà verificarsi una tendenza allo scivolamento del corpo tra sedile e cinghia, mentre in caso di prevalenza della massa della parte superiore del corpo, in certe configurazioni d'incidente, la tendenza alla fuoriuscita dinamica sarà determinata dalla testa.

Ora è noto che la distribuzione della massa tra le varie parti del corpo varia con il progredire dello sviluppo fisico: un caso tipico è quello della massa della testa, il cui valore in un neonato si aggira intorno ad un quarto della massa corporea totale, per poi diminuire sino al valore di circa un dodicesimo della massa corporea totale nel caso di un adulto.

Ciò fa sì che un dispositivo progettato per trattenere un bambino di una taglia corrispondente a quella di un bambino di un anno, possa non essere idoneo ad assicurare la trattenuta di un bambino di età e quindi di taglia diversa, e che dispositivi destinati a trattenere bambini di taglia diversa non possano essere la riproduzione in scala l'uno dell'altro, ma debbano necessariamente avere geometrie diverse.

Questo è uno degli aspetti più critici del problema e come tale deve essere tenuto ben presente all'atto dell'acquisto del dispositivo.

#### 2.1.2. Realizzazione dei dispositivo.

Un dispositivo di ritenuta per bambini nelle sue tipologie più ricorrenti è costituito da un insieme di cinghie, e di elementi morbidi (sedile, culla, o cuscino complementare) provvisti di dispositivi di regolazione di fibbia di chiusura, parti di fissaggio, ecc., atto ad essere fissato alla struttura di un veicolo e volto a ridurre i rischi di lesione dell'utilizzatore limitandone lo spostamento del corpo in caso di collisione o d'improvvisa decelerazione del veicolo.

#### 2.1.3. La norma di omologazione.

Il regolamento n. 44 che, come detto in premessa, è divenuto norma nazionale italiana, è stato emanato dalla Commissione economica per la Europa delle Nazioni Unite nell'ambito dell'accordo di Ginevra del 1958 relativo alla omologazione dei componenti e dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore sottoscritto dall'Italia e reso operante con decreto del Presidente della Repubblica n. 1841, del 22 dicembre 1961.

In base al regolamento n. 44, i dispositivi di ritenuta per bambini omologati da uno dei Paesi aderenti all'accordo e marcati con il marchio internazionale di omologazione, riprodotto nell'allegato 1 alla presente circolare, sono riconosciuti idonei da tutti gli altri Paesi aderenti.

Il regolamento n. 44 detta le norme tecniche di omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini nel presupposto che essi non siano utilizzati né su sedili «ripieghevoli» (strapuntini) né su sedili rivolti verso i lati, classificandoli secondo tre categorie d'impiego:

*universale* comprendente i sistemi di ritenuta utilizzabili su tutti i tipi di veicolo muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza per adulti;

*semiuniversale* comprendente i sistemi di ritenuta destinati all'impiego su determinati tipi di veicoli e per il cui fissaggio, oltre agli ancoraggi per le cinture di sicurezza per adulti previsti dal costruttore del veicolo, sono necessari anche ancoraggi supplementari *ad hoc* previsti dal fabbricante del dispositivo;

*per veicolo specifico* comprendente i sistemi di ritenuta destinati ad essere impiegati su un solo tipo di veicolo munito di ancoraggi *ad hoc* oltre, ovviamente, a quelli previsti per le cinture per adulti,

e, nell'ambito di ogni categoria, in quattro «gruppi di massa»:

*gruppo 0* per bambini di massa inferiore a 10 kg;

*gruppo I* per bambini di massa compresa tra 9 kg e 18 kg;

*gruppo II* per bambini di massa compresa tra 15 kg e 25 kg;

*gruppo III* per bambini di massa compresa tra 22 kg e 36 kg,

che, alla luce di quanto precedentemente esposto, hanno importanza rilevante ai fini di un acquisto oculato.

Oltre a ciò, il regolamento prevede che ogni dispositivo di trattenuta omologato in conformità alle prescrizioni tecniche da esso stabilite:

sia marcato con un marchio internazionale di conformità nel quale figurino:

il simbolo internazionale E seguito dal numero identificativo del Paese che ha rilasciato l'omologazione;

dalle indicazioni «universal» oppure «non universal» in funzione della categoria d'impiego;

dall'indicazione del gruppo di massa.

sia messo in vendita accompagnato da un foglio di istruzioni comprendente notizie relative alla corretta installazione e alla corretta utilizzazione, e nel caso di dispositivi delle categorie non universale e per veicolo specifico, anche dalle prescrizioni per la realizzazione degli ancoraggi supplementari.

Negli allegati 1 e 2 sono riprodotti esempi di marcatura e la parte del regolamento che specifica le istruzioni che devono accompagnare il dispositivo offerto alla vendita.

2.2. *Uso dei dispositivi sui veicoli.*

2.2.1. Aspetti giuridici.

2.2.1.1. La legge fa riferimento ai veicoli delle categorie internazionali M1 e N1, definiti come segue nell'allegato X al decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 e che qui di seguito si riportano:

*Veicoli della categoria internazionale M1:*

«Veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata, ed un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente».

*Veicoli della categoria internazionale N1:*

«Veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata, ed un peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate».

Tali definizioni proiettate nel contesto del codice della strada comprendono tra i veicoli della categoria M1:

i motoveicoli a tre ruote simmetriche (motocarrozzette simmetriche) per il trasporto di persone di massa complessiva superiore alla tonnellata;

i motoveicoli a tre ruote simmetriche (motocarrozzette simmetriche) per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di massa complessiva superiore alla tonnellata;

le autovetture;

gli autoveicoli per trasporto promiscuo;

gli autoveicoli per il trasporto specifico di persone con un massimo di otto posti oltre a quello del conducente;

le autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate,

e tra gli N1:

i motocarri ed i quadricicli di massa complessiva superiore alla tonnellata;

gli autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate;

gli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

2.2.1.2. Ad integrazione di quanto sopra, si ricorda che, secondo le disposizioni vigenti, sui veicoli della categoria N1 possono prendere posto, oltre al conducente, solamente le *persone addette al carico e scarico della merce trasportata nonché il proprietario della merce*, e che quindi l'obbligo di utilizzare i dispositivi di trattenuta per il trasporto di bambini anche a bordo dei veicoli della categoria N1 non va inteso come implicita ammissione della possibilità di trasportare bambini a bordo di quei veicoli, ma come la riaffermazione di un principio che, se non osservato, viene a costituire un'infrazione che va ad aggiungersi a quella che si commette trasportandoveli.

2.2.1.3. Altro aspetto molto importante del problema che si ritiene necessario chiarire è quello delle esenzioni. Come più volte sottolineato, un dispositivo di ritenuta adempie alla sua funzione solamente se fissato ad idonei ancoraggi.

Poiché talune tra le vetture più vecchie del parco, sono prive di ancoraggi per cinture per adulti, in esse l'uso dei dispositivi universali appare improponibile, né d'altra parte è pensabile in tali casi il ricorso a dispositivi semiuniversali o per veicolo specifico, in quanto la vetustà delle strutture rende di scarsa affidabilità l'applicazione di ancoraggi *ad hoc*.

Ne consegue che per tali veicoli appare razionale e opportuno estendere l'esenzione prevista dal terzo comma dell'art. 21 *ex lege* 111, per l'equipaggiamento con cinture di sicurezza dei veicoli privi sin dall'origine di idonei ancoraggi.

2.2.2. Aspetti pratici.

2.2.2.1. Posti a sedere allestibili con i dispositivi di ritenuta.

Come precedentemente detto, a norma del regolamento ECE 44, non sono omologabili dispositivi di ritenuta destinati a strapuntini ed a sedili rivolti verso i lati.

Conseguentemente, l'uso dei dispositivi di ritenuta su tali sedili, ai fini dei controlli su strada è equiparabile all'uso di un dispositivo di ritenuta non omologato.

2.2.2.2. Ancoraggi del dispositivo di ritenuta.

2.2.2.2.1. Come detto in premessa, a norma di regolamento, il dispositivo di ritenuta deve essere fissato ad ancoraggi all'uopo predisposti sul veicolo e adatti a sopportare i carichi dinamici trasmessi in caso di incidente, e che:

nel caso di dispositivi universali si identificano con quelli predisposti dal costruttore del veicolo per la installazione delle cinture per adulti e omologati a norma del regolamento ECE 14 ovvero della corrispondente direttiva CEE, entrambi recepiti e resi operanti in Italia, mentre

nel caso dei dispositivi semiuniversali, si identificano con quelli predisposti dal costruttore del veicolo per l'installazione delle cinture per adulti ed omologati a norma del regolamento ECE 14 ovvero della corrispondente direttiva CEE, e da ancoraggi addizionali successivamente installati secondo le istruzioni del fabbricante del dispositivo di ritenuta per bambini nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nella risoluzione d'insieme della ECE/ONU sulla costruzione dei veicoli che, peraltro, non è stata accettata dall'Italia;

nel caso dei dispositivi per veicolo specifico, si identificano con quelli progettati dal costruttore del veicolo oppure dal fabbricante del dispositivo, e installati secondo le istruzioni da essi fornite.

2.2.2.2.2. In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue:

i dispositivi di tipo universale sono utilizzabili su tutte le vetture munite di idonei ancoraggi per cinture per adulti (*), sotto la responsabilità del conducente, nel rispetto del gruppo di massa indicato nel marchio internazionale di omologazione e delle regole di installazione indicate dal fabbricante del dispositivo;

(*) Per quanto attiene ai veicoli muniti di idonei ancoraggi per cinture per adulti, nel ricordare che la quasi totalità del parco ne è munita, si rinvia agli elenchi figuranti in allegato alla circolare n. 152/88.

per quanto invece attiene ai dispositivi di tipo semiuniversale o veicolo specifico, poiché per la loro installazione è necessario il ricorso ad ancoraggi addizionali, e poiché il nostro Paese riconosce solamente gli ancoraggi per adulti conformi al regolamento ECE 14 o alla corrispondente direttiva CEE, l'utente che desideri utilizzarli, potrà farlo solamente se:

avrà preventivamente ottenuto dal costruttore del veicolo il benestare a modificarlo con l'installazione degli ancoraggi addizionali, mediante nulla-osta sul quale dovranno figurare il numero di telaio del veicolo e gli estremi di omologazione del dispositivo;

gli ancoraggi addizionali installati saranno stati riconosciuti idonei dall'ufficio provinciale, che in tal caso annoterà sulla carta di circolazione l'idoneità del veicolo all'installazione del dispositivo di ritenuta identificato dagli estremi della sua approvazione.

3. ASPETTI OPERATIVI.

3.1. In relazione a quanto sopra esposto, gli uffici provinciali dovranno preoccuparsi di fornire al pubblico corrette informazioni e, in taluni casi, all'accertamento dell'idoneità degli ancoraggi supplementari necessari per l'uso dei dispositivi semiuniversali o per veicolo specifico.

3.1.1. Informazioni al pubblico.

Se richiesti di informazioni, gli uffici dovranno far presente al pubblico:

che esistono dispositivi delle categorie «universale», «semiuniversale», o «per veicolo specifico»;

che mentre i dispositivi di tipo «universale» sono impiegabili senza dover svolgere alcun adempimento amministrativo, per l'uso dei dispositivi «semiuniversali» o «per veicolo specifico» dovrà:

essere richiesto al costruttore del veicolo, prima di procedere all'installazione degli ancoraggi addizionali, il nulla-osta alla modifica del veicolo, di cui al paragrafo 2.2.2.2.2.;

essere richiesto all'ufficio l'accertamento dell'idoneità degli ancoraggi addizionali con la conseguente annotazione sulla carta di circolazione.

che i dispositivi vanno acquistati in relazione alla massa del bambino da trattenere e che, a tale scopo, i dispositivi sono marcati con l'indicazione del «gruppo di massa»;

come si riconosce un dispositivo omologato.

3.2. *Accertamento dell'idoneità degli ancoraggi supplementari.*

3.2.1. L'utente che desideri utilizzare un dispositivo semiuniversale o per veicolo specifico dovrà richiedere il rinnovo della carta di circolazione del veicolo che verrà effettuato a seguito di visita a prova nel corso della quale si verificherà che gli ancoraggi addizionali siano conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal fabbricante del sistema di ritenuta e che siano stati preventivamente approvati dal costruttore del veicolo con un nulla-osta nel quale dovranno figurare numero del telaio del veicolo ed estremi di omologazione del sistema di ritenuta.

Ovviamente, nel caso di ancoraggi addizionali installati *ad hoc* dal costruttore del veicolo, e chiaramente individuati nel libretto di uso e manutenzione, non sarà necessario il nulla-osta di cui sopra.

3.2.2. Per tale operazione si applicherà la voce 3a e, a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento, sulla carta di circolazione del veicolo verrà annotata, cancellando le menzioni che non ricorrono, la seguente dicitura:

«Il posto destro/centrale/sinistro della fila anteriore/intermedia/posteriore del presente veicolo è munito di ancoraggi supplementari idonei a trattenere un dispositivo di ritenuta per bambini della categoria *semiuniversale/per veicolo specifico* identificato dagli estremi di omologazione E ...».

*Il Ministro:* SANTUZ

ALLEGATO 1

# ESEMPI DI MARCATURE

**DISPOSITIVO "UNIVERSALE"**

Utilizzabile su tutte le vetture munite di ancoraggi per cinture per adulti nel rispetto del GRUPPO DI MASSA e delle istruzioni fornite dal fabbricante del dispositivo

**DISPOSITIVO "SEMIUNIVERSALE" O PER "VEICOLO SPECIFICO"**

Utilizzabile solamente se annotato sulla carta di circolazione del veicolo e nel rispetto del GRUPPO DI MASSA e delle istruzioni fornite dal fabbri - cante del dispositivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| E1 | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA | E12 | AUSTRIA |
| E2 | FRANCIA * | E13 | LUSSEMBURGO |
| E3 | ITALIA | E14 | SVIZZERA* |
| E4 | OLANDA | E15 | REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA* |
| E5 | SVEZIA | E16 | NORVEGIA |
| E6 | BELGIO | E17 | FINLANDIA* |
| E7 | UNGHERIA* | E18 | DANIMARCA |
| E8 | CECOSLOVACCHIA | E19 | ROMANIA |
| E9 | SPAGNA* | E20 | POLONIA* |
| E10 | JUGOSLAVIA* | E21 | PORTOGALLO* |
| E11 | GRAN BRETAGNA | E22 | U.R.S.S.* |

* per memoria in quanto Paesi che non adottano il regolamento ECE/44.

ALLEGATO 2

## ISTRUZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE IL DISPOSITIVO OFFERTO IN VENDITA

### ISTRUZIONI

1. Ogni dispositivo di ritenuta bambini deve essere accompagnato da istruzioni nella lingua del Paese dove il dispositivo è venduto, con il seguente contenuto:

2. *Istruzioni relative all'installazione.* Queste devono includere i seguenti punti:

2.1. L'elenco dei veicoli e modelli di veicolo per i quali è inteso il dispositivo deve essere chiaramente visibile al punto di vendita senza che sia necessario rimuovere l'imballaggio. Se il dispositivo necessita di una cintura di sicurezza per adulti, la seguente dicitura deve essere aggiunta a questo elenco: *«Adatto solamente per l'impiego nei veicoli elencati, dotati di cintura di sicurezza addominali/3 punti/statiche con arrotolatore, omologate in base al regolamento ECE n. 16 o altri Standards equivalenti».*

(Sopprimere: addominale/3 punti, ecc. come appropriato).

Nel caso di dispositivi di ritenuta per le *«culle»,* è utile allegare un elenco delle «culle» per le quali questo dispositivo è appropriato.

2.2. Il metodo di installazione illustrato da fotografie e/o disegni molto chiari.

2.3. L'avviso per l'utilizzatore che le parti rigide e le parti in plastica del dispositivo ritenuta bambini devono essere posizionate e installate in modo che non siano suscettibili, durante l'impiego giornaliero del veicolo, di essere bloccate da una parte mobile del sedile o da una porta del veicolo.

2.3.1. Deve essere consigliato all'utilizzatore di sistemare le *«culle»* perpendicolarmente all'asse longitudinale del veicolo.

3. *Istruzioni relative all'utilizzazione.* Queste devono includere i seguenti punti:

3.1. I gruppi di peso per i quali il dispositivo è inteso.

3.2. Quando il dispositivo è impiegato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, il tipo di cintura che deve essere impiegato, mediante la seguente dicitura: «(Per il testo della dicitura, vedere il paragrafo 14.2.1)».

3.3. Il metodo di impiego deve essere indicato da fotografie e/o disegni molto chiari.

3.4. Il funzionamento della fibbia e del dispositivo di regolazione devono essere spiegati chiaramente.

3.5. Raccomandazioni sulla:

necessità di serrare bene tutte le cinghie che vincolano il dispositivo ritenuta bambino al veicolo;

necessità di regolare tutte le cinghie di ritenuta del bambino alla sua corporature; e

necessità di evitare che le cinghie vengano attorcigliate.

3.6. Sottolineare l'importanza di assicurarsi che le cinghie sotto-addominali siano indossate il più in basso possibile, per vincolare bene il bacino.

3.7. Deve essere raccomandato di sostituire il dispositivo quando sia stato sottoposto a violente sollecitazioni in caso di incidente.

3.8. Devono essere fornite istruzioni per la pulitura.

3.9. Deve essere fornito un avvertimento generale all'utilizzatore sul pericolo di effettuare qualsiasi modifica o completamento al dispositivo senza l'approvazione dell'autorità competente; e sui pericoli che possono derivare dal non aver seguito strettamente le istruzioni di installazione previste dal fabbricante del dispositivo ritenuta bambini.

3.10. Quando il *seggiolino* non è dotato di un rivestimento di tessuto, deve essere raccomandato che il seggiolino stesso sia tenuto lontano dalla luce solare, in modo che non raggiunga temperature troppo elevate per la pelle del bambino.

89A0714

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Autorizzazione al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1989, registro n. 7 Difesa, foglio n. 335, sulla proposta del Ministro della difesa, il Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno sito in comune di Merano dalla sig.ra Antonia Kofler in Gruber.

89A0830

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale «Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi».**

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 è stata approvata la costituzione dell'Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) promosso dalla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti) e ne è stato approvato lo statuto.

89A0832

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Alcione Case A.L.C.A. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 febbraio 1952, rep. 8514, reg. soc. 530, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia la Nazzarena a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 4 marzo 1953, rep. 6127, reg. soc. 778, tribunale di Roma;

società cooperativa «Cooperativa romana edilizia C.R.E.» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Caporale in data 27 marzo 1952, rep. 59568, reg. soc. 804, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Galassia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 10 maggio 1967, rep. 41991, reg. soc. 1729, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pace e Bene a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 18 maggio 1949, rep. 55106, reg. soc. 1333, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Agenzia giornalistica editoriale e audiovisivi A.G.E.A. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 10 aprile 1979, rep. 3529, reg. soc. 2094, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mizar Sud Est a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 17 febbraio 1954, rep. 17354, reg. soc. 881, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Emma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Itersimone in data 12 dicembre 1952, rep. 15511, reg. soc. 130, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Orlasamma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 19 ottobre 1955, rep. 12799, reg. soc. 2677, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Anna a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 1° aprile 1965, rep. 107641, reg. soc. 1295, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Trinacria Felix a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 24 novembre 1954, rep. 57476, reg. soc. 253, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edil Consager» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 13 dicembre 1951, rep. 8987, reg. soc. 90, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Scilla 65 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 5 luglio 1965, rep. 56484, reg. soc. 1891, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Teatro Prisma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 20 aprile 1959, rep. 144705, reg. soc. 1004, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casa dei Nove a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 12 febbraio 1954, rep. 19143, reg. soc. 916, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Germinat a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 19 febbraio 1952, rep. 10515, reg. soc. 911, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Cesarina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 20 marzo 1953, rep. 32827, reg. soc. 904, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Selene IV a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 5 febbraio 1955, rep. 23368, reg. soc. 925, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Pressmedia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 15 novembre 1982, rep. 8349, reg. soc. 253, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuovo Modello socio-sanitario - Prisma, a responsabilità limitata, con sede in Roma-Lido, costituita per rogito Fazio in data 3 aprile 1981, rep. 24372, reg. soc. 3947, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Marino Carboni a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 luglio 1981, rep. 24706, reg. soc. 5747, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rovereto 70 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 14 novembre 1963, rep. 32368, reg. soc. 263, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Vera Primavera a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 20 marzo 1951, rep. 11202, reg. soc. 890, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fonteviva a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 3 luglio 1963, rep. 93253, reg. soc. 2112, tribunale di Roma;

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro tra calzolai a responsabilità limitata, «S. Biagio Avetrana», con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito Scarano in data 13 ottobre 1956, rep. 12474, reg. soc. 2369, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Giuseppe Di Vittorio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Carosino (Taranto), costituita per rogito Grassi, in data 13 marzo 1962, rep. 19177, reg. soc. 2618, tribunale di Taranto;

società cooperativa «La Crispianese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito Stefano in data 9 settembre 1972, rep. 100768, reg. soc. 3523, tribunale di Taranto;

società cooperativa «La Borgata» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Sarino in data 31 marzo 1982, rep. 24449, reg. soc. 6000, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Figaro 2ª - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 23 maggio 1977, rep. 162283, reg. soc. 4663, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Edilfiamm G - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Bonfrate in data 4 luglio 1977, rep. 233330, reg. soc. 4686, tribunale di Taranto;

società cooperativa «L'Ancora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 23 aprile 1982, rep. 24511, reg. soc. 6018, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Ginosina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 1° febbraio 1963, rep. 31930, reg. soc. 2694, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Primavera - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 19 luglio 1973, rep. 51582, reg. soc. 3794, tribunale di Taranto;

società cooperativa «G. Di Vittorio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 18 maggio 1973, rep. 50917, reg. soc. 3730, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cipriani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 24 maggio 1978, rep. 55303, reg. soc. 4891, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Capone - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 11 maggio 1978, rep. 55278, reg. soc. 4890, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Antonio Marino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 24 luglio 1973, rep. 51614, reg. soc. 3793, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Belfiore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Torretti in data 28 luglio 1973, rep. 3490, reg. soc. 3797, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Gallo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 3 dicembre 1971, rep. 46350, reg. soc. 3429, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Iris - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 1° maggio 1973, rep. 57332, reg. soc. 3726, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Ruggiero Grieco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 15 marzo 1963, rep. 33359, reg. soc. 2709, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Diana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Mazza in data 26 ottobre 1978, rep. 111233, reg. soc. 4967, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Agricola di Martina Franca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Percuoco in data 16 maggio 1965, rep. 3046, reg. soc. 2957, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Laboratorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 28 luglio 1981, rep. 3457, reg. soc. 5744, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società anonima cooperativa fra stradini a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Settanni in data 17 novembre 1946, rep. 12577, reg. soc. 1787, tribunale di Taranto;

società cooperativa «L'Isoletta di Massafra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito de Stefano in data 18 marzo 1975, rep. 111830, reg. soc. 4214, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Roberto Morandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 10 marzo 1962, rep. 19159, reg. soc. 2623, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Apollo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito de Stefano in data 21 luglio 1972, rep. 99353, reg. soc. 3504, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Cooperativa collettiva di garanzia - Fidi a responsabilità limitata», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito de Stefano in data 11 novembre 1980, rep. 119305, reg. soc. 5513, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Unione produttori ed allevatori agricoli Massafra - U.P.E.A.M. - Cooperativa a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito de Stefano in data 4 dicembre 1970, rep. 82587, reg. soc. 3349, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Aloia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Vinci in data 7 settembre 1982, rep. 15038, reg. soc. 6113, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Aquila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mottola (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 23 settembre 1972, rep. 23994, reg. soc. 3522, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Fort All - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Palagiano (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 26 novembre 1981, rep. 200405, reg. soc. 5854, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Libera iniziativa salentina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Troise in data 22 marzo 1982, rep. 31542, reg. soc. 5943, tribunale di Taranto;

società cooperativa «La Jonica - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 21 dicembre 1977, rep. 195818, reg. soc. 4792, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ne.Pu. - Cooperativa netturbini di Pulsano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Elia in data 10 gennaio 1956, rep. 18163, reg. soc. 2357, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Guatos - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto), costituita per rogito D'Amore in data 24 giugno 1981, rep. 2066, reg. soc. 5729, tribunale di Taranto;

società cooperativa «S. Giorgio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Sebastio in data 23 maggio 1975, rep. 13435, reg. soc. 4255, tribunale di Taranto;

società cooperativa «San Francesco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Sebastio in data 20 gennaio 1982, rep. 17525, reg. soc. 5928, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Casa Sud - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sava (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 27 febbraio 1980, rep. 20, reg. soc. 5306, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Achille Grandi n. 5 a responsabilità limitata, con sede in Taranto, costituita per rogito Monticelli in data 6 maggio 1964, rep. 325297, reg. soc. 2869, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia La Casa a responsabilità limitata, con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 29 settembre 1965, rep. 2547, reg. soc. 2995, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista Ente democratico cooperative a responsabilità limitata, con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 11 luglio 1968, rep. 106628, reg. soc. 3185, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola Cantina della Riforma fondiaria - Manduria a responsabilità limitata, con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Scarano in data 10 aprile 1960, rep. 20643, reg. soc. 2507, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Libertas a responsabilità limitata, con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 7 aprile 1971, rep. 86267, reg. soc. 3375, tribunale di Taranto.

**89A0833**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Trento**

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1989, n. 1545, la circonvallazione ovest di Trento, ricadente tra i km 374 + 209 (stella di Man) e 381 + 740 (Canova di Gardolo) della strada statale n. 12 «Dell'Abetone e del Brennero» viene classificata statale ed incorporata nell'itinerario della statale stessa.

Il caposaldo intermedio della strada statale n. 12 «Trento» viene modificato in «Circovallazione di Trento».

Il vecchio tratto di strada statale n. 12 compreso tra i km 374 + 209 e 381 + 740, sostituito dalla predetta circonvallazione, viene declassificato e consegnato al comune di Trento.

Il nuovo raccordo di m 1206, costruito dall'ANAS, tra il km 152 + 954 della strada statale n. 45-bis «Gardesana Occidentale» e la rotatoria di S. Giorgio a Trento viene attribuito alla strada statale n. 45-bis stessa in sostituzione del vecchio tratto terminale compreso tra i km 152 + 954 e 155 + 356.

Il vecchio tratto terminale della strada statale n. 45-bis compreso tra le citate progressive chilometriche 152 +954 e 155 + 356 viene declassificato e consegnato al comune di Trento.

Il caposaldo terminale della strada statale n. 45-bis «innesto strada statale n. 12 a Trento» viene rettificato in: «Innesto strada statale n. 12 sulla rotatoria di S. Giorgio a Trento» e l'estesa ridotta da km 155 + 356 a km 154 + 160.

Il caposaldo terminale della strada statale n. 47 «della Valsugana» «innesto strada statale n. 12 a Canova di Gardolo» viene modificato in: «Innesto strada statale n. 12 allo svincolo di Canova di Gardolo» fissando l'estesa in km 131 + 830, anziché 131 + 600.

La strada statale n. 349 «di Val D'Assa e Pedemontana Costo» mantiene inalterato il proprio itinerario e la estesa di km 109 + 200, variando il caposaldo iniziale da: «Innesto strada statale n. 12 a Trento» a: «Trento (innesto ex strada statale n. 12)».

89A0831

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Padova.**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Padova, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 22 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0840

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:** **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 265.000 |
| - semestrale | L. | 145.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 500.000 |
| - semestrale | L. | 270.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 5.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 200.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***